Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 104

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 5 maggio 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1936

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 marzo 1936-XIV, n. 697.
Conversione in legge del R. decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 2082, concernente la disciplina dei Congressi nazionali ed internazionali da tenersi in Italia, delle partecipazioni delle delegazioni ufficiali italiane ai Congressi internazionali all'estero, delle pubbliche manifestazioni di scienza, arte ed intellettualità, di beneficenza e di diporto, delle commemorazioni ed onoranze.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 2082, concernente la disciplina dei Congressi nazionali ed internazionali da tenersi in Italia, delle partecipazioni delle delegazioni ufficiali italiane ai Congressi internazionali all'estero, delle pubbliche manifestazioni di scienza, arte e intellettualità, di beneficenza e di diporto, delle commemorazioni ed onoranze.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 marzo 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — DE VECCHI DI VAL CISMON — BENNI — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 30 marzo 1936-XIV, n. 698.
Conversione in legge del R. decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2482, recante disposizioni per il controllo delle armi dei modelli regolamentari per le Forze armate, allestite dall'industria privata.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2482, che reca disposizioni per il controllo delle armi dei modelli regolamentari per le Forze armate, allestite dall'industria privata.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 marzo 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 6 aprile 1936-XIV, n. 699.
Conversione in legge del R. decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2396, riguardante il conferimento, a domanda, del grado di sottotenente di complemento ai luogotenenti generali, consoli e seniori della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, non in possesso di alcuni requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2396, relativo al conferimento, a domanda, del grado di sottotenente di complemento ai luogotenenti generali, consoli e seniori della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, non in possesso di alcuni requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 aprile 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 marzo 1936-XIV, n. 700.
Rinnovazione del premio di navigazione per l'annata 1936.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1573, 22 dicembre 1932, n. 1956, 21 dicembre 1933, n. 1812, e 17 gennaio 1935, n. 51, convertiti rispettivamente nelle leggi 24 marzo 1932, n. 417, 8 maggio 1933, n. 555, 22 gennaio 1934, n. 191 e 11 aprile 1935, n. 820, relativi alla istituzione di un premio di navigazione a favore delle navi mercantili da carico;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di prorogare per un altro anno la concessione di detto premio;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Il premio di navigazione di cui al R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1573, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 417, sarà concesso anche per la navigazione effettuata durante l'annata 1936, con le norme di cui ai seguenti articoli.

Art. 2. — Il premio è concesso per le navi mercantili nazionali abilitate esclusivamente al trasporto di merci, giusta l'art. 7 del regolamento per la sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare, approvato con R. decreto 23 maggio 1932, n. 719, salvo le eccezioni di cui al successivo art. 7 del presente decreto.

Agli effetti del presente decreto non sono considerati passeggeri, oltre gli individui menzionati al n. 4 dell'art. 7 del regolamento succitato, anche quelle persone che l'armatore avesse dovuto imbarcare per invito di autorità governative del Regno o delle Colonie, ovvero delle Regie Rappresentanze all'estero od anche di autorità estere, sempre che il trasporto, a giudizio insindacabile del Ministro per le comunicazioni, risulti effettuato senza lucro per l'armatore.

Art. 3. — Per le navi a propulsione meccanica (piroscafi, motonavi, motovelieri e velieri con motore ausiliario) di età non superiore ad un anno, il premio è stabilito, per ogni tonnellata di stazza lorda della nave e per ogni miglio percorso, nella misura seguente:

a) piroscafi e motonavi:

L. 0,00225 per le prime 1500 tonnellate, L. 0,00125 per le successive sino a 2500 tonnellate, L. 0,00072 per le tonnellate da oltre 2500 fino a 4000, L. 0,00018 per le tonnellate in più delle 4000;

b) motovelieri e velieri con motore ausiliario:

L. 0,0025 per le prime 1500 tonnellate, L. 0,00125 per le successive sino a 2500 tonnellate, L. 0,0008 per le tonnellate da oltre 2500 fino a 4000, L. 0,0002 per le tonnellate in più delle 4000.

Alle navi di età superiore ad un anno spetta il premio di cui al precedente comma moltiplicato per il coefficiente $\frac{100-n}{100}$ in cui n rappresenta il numero di anni di età della nave.

Per le navi che compiano viaggi su linee libere istituite anteriormente al 1° gennaio 1932, ed entro il numero massimo di viaggi effettuati in uno degli anni dal 1932 al 1935, il premio è aumentato nella misura del 25 %.

Il premio è corrisposto per non oltre 20.000 miglia per le navi sino a 1500 tonnellate di stazza lorda; per non oltre 32.000 miglia per le navi da oltre 1500 fino a 2500 tonnellate e per non oltre 45.000 miglia per le navi di stazza lorda superiore a 2500 tonnelate.

Per i piroscafi e le motonavi i percorsi effettuati tra un porto e l'altro del Regno saranno computati per due terzi. Tuttavia, a richiesta dell'armatore, non sarà tenuto conto degli approdi intermedi effettuati in porti del Regno a scopo esclusivo di rifornimento di combustibile per uso della nave (bunkeraggio).

Art. 4. — Per le navi a vela il premio è stabilito nella misura di L. 25 per ogni tonnellata di stazza lorda in ragione di anno proporzionalmente al periodo in cui ciascuna nave resti in armamento munita di equipaggio.

Art. 5. — Agli effetti del presente decreto la età della nave è computata dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello del varo. La stazza lorda è desunta dal certificato della stazza eseguita a termini del regolamento 27 gennaio 1916, n. 202, salvo quanto stabilisce l'art. 7 del presente decreto per le navi non ancora provviste di atto di nazionalità.

Per le navi che, già regolarmente stazzate in base al suddetto regolamento, siano state o saranno ristazzate dopo il 1° gennaio 1932, non sarà tenuto conto degli aumenti di tonnellaggio eventualmente risultanti dalla ristazza, mentre sarà tenuto conto delle eventuali diminunzioni.

Art. 6. — Il premio spetta all'armatore di cui all'art. 53 del Codice per la marina mercantile, ed è dovuto per la navigazione effettuata nelle singole traversate tra i porti di partenza e di arrivo, compresi gli scali intermedi, semprechè i relativi approdi risultino dalle carte di bordo.

Salvo quanto è disposto nell'ultimo comma del precedente art. 3, il numero delle miglia percorse sarà calcolato secondo le distanze comprese tra i porti sopra indicati.

Qualora una nave si trovasse in navigazione all'inizio o al termine del periodo di applicazione del presente decreto, la distanza tra il porto di partenza e quello di arrivo sarà divisa in tante parti uguali quante sono le ore impiegate a compiere la traversata, e la percorrenza utile per il premio sarà proporzionata al numero delle ore di navigazione eseguite entro i limiti del periodo di applicazione del decreto.

In caso di naufragio o di altro sinistro che interrompa la navigazione per tempo superiore a tre mesi, il premio è dovuto sino al luogo dell'avvenimento. Se questo luogo non è conosciuto, si considera che il sinistro sia avvenuto alla metà della distanza tra il porto di partenza e quello di destinazione della nave.

Art. 7. — Per fruire dei benefici concessi dal presente decreto, le navi debbono essere inscritte in una delle matricole del Regno e provviste di atto di nazionalità. I piroscafi e le motonavi debbono, inoltre, essere iscritti nella prima classe del Registro italiano; i velieri, i velieri con motore ausiliario e i motovelieri, debbono essere classificati nel Registro italiano o muniti di regolare certificato di navigabilità. Tuttavia per le navi non ancora provviste di atto di nazionalità saranno tenuti validi, ai soli effetti della corresponsione di acconti, il passavanti provvisorio e il certificato di stazza di cui sia già provvista la nave, purchè quest'ultimo sia stato rilasciato dalle autorità di uno Stato con il quale esistano accordi per il reciproco riconoscimento dei certificati di stazza; mentre il pagamento del saldo sarà effettuato soltanto quando sia stato rilasciato il certificato di stazza prescritto dall'art. 5 e l'atto di nazionalità.

Il premio non è dovuto:

a) per i piroscafi e le motonavi di stazza lorda inferiori a 100 tonnellate e per i velieri, i velieri con motore ausiliario e i motovelieri di stazza lorda inferiore a 50 tonnellate;

b) per le navi di età superiore ai dodici anni acquistate all'estero posteriormente al 31 dicembre 1931;

c) per le navi-cisterna, salvo che siano entrate o entrino a far parte della marina mercantile nazionale posteriormente al 31 dicembre 1935, e prima di avere oltrepassato il 18° anno di età;

d) per le navi addette ai servizi marittimi sovvenzionati indispensabili od utili, come da convenzioni regolarmente stipulate con lo Stato;

e) per le navi adibite a linee libere istituite dopo il 1° gennaio 1932, quando, a giudizio insindacabile del Ministro per le comunicazioni, tali linee rappresentino un servizio sostanzialmente concorrente con servizi marittimi sovvenzionati;

f) per i viaggi compiuti da qualsiasi nave — comprese le cisterne di cui alla precedente lettera c) — quando imbarchi in porti del Mediterraneo, con destinazione a porti delle Colonie italiane dell'Africa Orientale, un carico non inferiore, in peso, al terzo del carico complessivo che risulterà esistente a bordo all'arrivo nel primo porto di discarica tra quelli delle Colonie suddette. In tal caso saranno escluse dal premio per ciascuno dei viaggi sopraindicati, le traversate tra il porto del Mediterraneo in cui fu effettuato il primo carico con destinazione alle Colonie suddette, e quello, tra i porti delle Colonie stesse, in cui lo sbarco del carico colà diretto venne ultimato; nonchè, per un percorso corrispondente, in miglia, a tali traversate, quelle successive compiute entro il 31 dicembre 1936, dopo ultimato lo sbarco del carico anzidetto.

Art. 8. — Gli armatori che entro il 31 gennaio 1937 non abbiano presentato la domanda regolarmente documentata per la liquidazione del premio loro spettante in conformità del presente decreto, decadranno dal diritto alla corresponsione del premio stesso.

Tuttavia sarà in facoltà del Ministro per le comunicazioni di consentire caso per caso, e con le modalità da stabilirsi nelle norme di esecuzione del presente decreto, la presentazione o la regolarizzazione di documentazioni anche oltre il termine di cui sopra quando la concessione sia ritenuta possibile e giustificata da circostanze eccezionali non imputabili all'armatore.

Art. 9. — La spesa per l'applicazione del presente decreto non potrà superare la somma complessiva di quarantacinque milioni di lire. A tale spesa sarà provveduto con decreto del Ministro per le finanze mediante stanziamento dei fondi necessari in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio del Ministero delle comunicazioni — Marina mercantile — degli esercizi 1935-36 e 1936-37.

Art. 10. — Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze, le disposizioni contenute nei precedenti articoli 3, 4 e 7 potranno essere variate in relazione ad importanti mutamenti che durante l'anno 1936 dovessero verificarsi nel mercato dei trasporti marittimi.

Art. 11. — Il Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze, è autorizzato ad emanare le norme che ritenesse necessarie per l'applicazione del presente decreto, ivi comprese quelle relative alla determinazione dei periodi di liquidazione, alla corresponsione degli acconti e del saldo, e alla riduzione proporzionale dell'ammontare dei premi nel caso di insufficienza della somma stanziata ai sensi del precedente art. 9.

Art. 12. — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° maggio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 372, foglio 2. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 marzo 1936-XIV, n. 701.

Aggiunte e varianti alla legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito;

Vista la legge 30 maggio 1935-XIII, n. 930, sulla ripartizione del territorio dello Stato in zone militari, quale risulta modificata dagli articoli 20 e 21 del R. decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2233;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di devolvere anche ai comandanti di difesa territoriale, in rapporto alla citata legge sulla ripartizione dello Stato in zone militari, le attribuzioni inerenti alla materia disciplinare; nonchè di integrare la portata degli articoli 72 e 127 della citata legge sullo stato degli ufficiali del Regio esercito;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Nel secondo comma dell'art. 72 della legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, alle parole: « designati pel grado superiore » sono sostituite le seguenti: « designati dalla Commissione centrale di avanzamento pel grado superiore ».

Art. 2. — Nel primo comma dell'art. 87 della legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, dopo le parole: « spetta al comandante del corpo d'armata » sono aggiunte le seguenti: « o al comandante della difesa territoriale ».

Art. 3. — Nell'art. 88 della legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, dopo le parole: « dal comandante di corpo d'armata » sono aggiunte le altre: « o dal comandante della difesa territoriale ».

Art. 4. — Nell'art. 90 della legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, dopo le parole: « a corpi di armata » sono aggiunte le seguenti: « o comandi di difesa territoriale ».

Art. 5. — Nella lettera *b*) dell'art. 92 della legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, dopo le parole: « i sottocapi di stato maggiore dell'Esercito e della Marina » sono aggiunte le seguenti: « e il sottocapo di stato maggiore per la difesa territoriale ».

Alla lettera *f*) del medesimo articolo sono aggiunte le seguenti parole: « e i capi ufficio dei comandi della difesa territoriale e dei comandi di zone militari ».

Art. 6. — Nell'ultimo comma dell'art. 103 della legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, alle parole: « dal comandante del corpo d'armata di Napoli », sono sostituite le seguenti: « dal comandante della difesa territoriale di Napoli ».

Art. 7. — Nel primo comma dell'art. 109 della legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, le parole: « il comando del corpo d'armata di Napoli » sono sostituite dalle seguenti: « il comando di difesa territoriale di Napoli ».

Art. 8. — L'art. 127 della legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, è sostituito dal seguente con effetto dalla data di entrata in vigore di detta legge:

« Ai generali di armata che abbiano tenuto durante la guerra 1915-18 il comando effettivo di un'armata mobilitata o la carica di sottocapo di stato maggiore dell'Esercito e ai generali di armata e di corpo d'armata che nella guerra suddetta abbiano tenuto il comando effettivo di un corpo d'armata mobilitato è concesso, in aggiunta al normale trattamento di quiescenza, un assegno personale, non riversibile alla vedova ed agli orfani, di L. 12.000 annue.

« Tuttavia, qualora il trattamento annuo complessivo fra la pensione normale e l'assegno personale di cui al precedente comma superi per i generali di armata le L. 38.400 lorde e per i generali di corpo d'armata le L. 33.600 lorde, l'assegno stesso sarà ridotto della eccedenza ».

Il presente decreto, ad eccezione dell'art. 8, ha vigore dal 1° gennaio 1936-XIV, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 19 marzo 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1936 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 372, *foglio* 8. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 marzo 1936-XIV, n. 702.

Collocamento fuori ruolo di personale della Milizia portuaria destinato nelle Colonie per servizio di istituto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 28 ottobre 1927, n. 2073, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1488;

Vista la legge 8 luglio 1929, n. 1337, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la Milizia portuaria approvato con R. decreto 1° dicembre 1934, n. 2132;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto 16 dicembre 1935, n. 2498, sul trattamento economico della Milizia portuaria in Colonia;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare alcune modifiche all'ordinamento della Milizia portuaria ed al sudetto Regio decreto n. 2498;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le finanze e per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — A modifica dell'art. 4 del R. decreto in data 16 dicembre 1935, n. 2498, il Ministro per le comunicazioni è autorizzato a collocare fuori ruolo il personale della Milizia portuaria destinato a prestare servizio d'istituto nelle Colonie, ed a provvedere all'assunzione di altrettanti nuovi militi i quali saranno considerati in soprannumero.

Il personale fuori ruolo non potrà eccedere la metà rispettivamente del numero degli ufficiali, dei sottufficiali e dei graduati e militi dislocati nelle Colonie, nè comunque superare il limite massimo di 70 (settanta), di cui 2 (due) ufficiali, 10 (dieci) sottufficiali e 58 (cinquantotto) graduati e militi.

Il collocamento fuori ruolo sarà disposto con decreto del Ministro per le comunicazioni di concerto con quelli per le colonie e per le finanze.

Il personale della Milizia portuaria destinato in Colonia in eccedenza ai limiti suindicati, sarà considerato come « comandato ».

Art. 2. — Le spese per l'equipaggiamento e l'attrezzatura di esso personale, graveranno sul bilancio delle Colonie

Art. 3. — Il Ministro per le colonie, di concerto con quello per le comunicazioni (Comando gruppo legioni Milizia portuaria) provvederà, con proprio decreto, all'emanazione del regolamento per il servizio della Milizia portuaria nelle Colonie, con esclusione di ogni norma relativa ad indennità, assegni o comunque inerente al personale o recante effetti finanziari.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1936 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1936 - *Anno XIV.*
Atti del Governo, registro 371, *foglio* 132. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 aprile 1936-XIV, n. 703.

Disciplina della decorrenza delle ritenute sull'indennità di alloggio e della imposta complementare per gli assegnatari di appartamenti costruiti col contributo statale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 3 luglio 1930, n. 987, relativo alla riduzione dell'indennità di alloggio ai dipendenti statali assegnatari di appartamenti cooperativi a proprietà individuale costruiti col contributo dello Stato;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di disciplinare con nuove norme tali riduzioni nonchè gli accertamenti dei redditi degli alloggi cooperativi stessi agli effetti della imposta complementare;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Pei personali indicati nell'art. 1 del Regio decreto 3 luglio 1930, n. 987, i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano ancora addivenuti, quale ne sia la causa, alla stipulazione del contratto di mutuo individuale, sono applicabili le disposizioni contenute nello stesso R. decreto 3 luglio 1930, n. 987, mediante determinazione provvisoria della quota individuale di contributo statale fatta dalla pubblica Amministrazione in rapporto alla quota provvisoria di ammortamento.

La determinazione provvisoria di cui al comma precedente sarà fatta dal Ministero dei lavori pubblici e, per le Cooperative tra ferrovieri, dal Ministero delle comunicazioni.

Avvenuta la stipulazione del contratto di mutuo individuale, si procede alle eventuali operazioni di conguaglio.

Nel caso che il mutuo concesso alla cooperativa non sia ancora in ammortamento le ritenute saranno effettuate con decorrenza dall'inizio dell'ammortamento stesso.

Art. 2. — L'indennità di alloggio, o alloggio gratuito o di servizio, che in concorso con l'alloggio cooperativo sovvenzionato dallo Stato danno causa alle trattenute o riduzioni previste dal R. decreto 3

luglio 1930, n. 987, sono quelli concessi dallo Stato, dalle Amministrazioni autonome statali, o da altri enti che siano tenuti a fornire l'alloggio ai sensi del R. decreto 5 luglio 1923, n. 1773, o che abbiano comunque assunta la somministrazione in luogo e vece dello Stato.

Art. 3. — Per alloggio gratuito o di servizio, concesso o assegnato ai sensi del precedente art. 2, è da intendersi l'alloggio di cui il dipendente statale fruisce senza corrispondere per esso allo Stato, alle Amministrazioni autonome statali, o ad altri enti diversi dallo Stato, un pattuito e adeguato canone di affitto, ancorchè il godimento dell'alloggio stesso comporti a carico del dipendente una riduzione di emolumenti ed oneri speciali a norma delle vigenti disposizioni.

Tali riduzioni ed oneri sono, però, detratti dalla quota di trattenuta operabile ai sensi del R. decreto 3 luglio 1930, n. 987.

Art. 4. — L'ultimo comma dell'articolo 1 del R. decreto 3 luglio 1930-VIII, n. 987, è soppresso.

Per tutta la durata del contributo statale è da considerare assegnatario dell'appartamento, ai fini del presente decreto e di quello indicato nel precedente comma, tanto chi abbia ottenuto la primitiva assegnazione, ancorchè successivamente abbia trasferito la proprietà per atto oneroso tra vivi, quanto colui che al primitivo assegnatario sia succeduto nel godimento dell'alloggio a titolo ereditario o per donazione.

Art. 5. — Nei riguardi degli assegnatari di alloggi cooperativi a proprietà individuale costruiti con contributo dello Stato, che non abbiano stipulato il mutuo individuale, si procede all'accertamento del reddito agli effetti della imposta complementare, istituita col R. decreto (legislativo) 30 dicembre 1923, n. 3062, con le stesse norme vigenti per gli assegnatari che hanno stipulato il mutuo suddetto, a decorrere dal 1° gennaio 1937 o dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data della consegna effettuata ai termini dell'art. 6 del R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412.

Quando siasi fatto luogo a determinazione provvisoria della quota individuale di contributo ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, l'accertamento dell'imposta è compiuto in base a tale determinazione; negli altri casi, la quota individuale di contributo statale sarà determinata su dichiarazione del contribuente, salva la rettifica da parte degli uffici finanziari.

Art. 6. — Il presente decreto, anche per quanto concerne l'accertamento dell'imposta complementare di cui al precedente art. 5 e per tale tributo con le particolari norme stabilite col R. decreto 7 giugno 1928, n. 1696, si applica pure al personale in servizio in colonia, quando il medesimo fruisca di indennità di alloggio o alloggio gratuito o di servizio e sia nel contempo assegnatario di appartamento cooperativo a proprietà individuale costruito nel Regno od in colonia, col contributo statale.

Art. 7. — Il presente decreto ha vigore dal giorno della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° maggio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 372, foglio 3. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 aprile 1936-XIV, n. 704

Restituzione della tassa di vendita sul petrolio impiegato come solvente nella produzione dello jodio greggio (jodina).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 15 settembre 1915, n. 1373, e successive modificazioni e aggiunte;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di favorire la esportazione dello jodio greggio (jodina);

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — È concessa alla esportazione dello jodio (jodina) la restituzione della tassa di vendita corrisposta sul petrolio effettivamente consumato nella preparazione del prodotto medesimo.

La percentuale di petrolio da ammettere alla restituzione e le norme e condizioni per il godimento dell'agevolezza saranno stabilite dal Ministro per le finanze.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

All'uopo il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° maggio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 372, foglio 6. — MANCINI.

REGIO DECRETO 16 aprile 1936-XIV, n. 705.

Modificazione delle aliquote di restituzione del dazio di confine sul cotone greggio impiegato nella fabbricazione di prodotti ammessi a godere di tale beneficio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 8 agosto 1895, n. 486, che ha stabilite le aliquote di restituzione del dazio di confine sul cotone impiegato nella fabbricazione dei prodotti contenenti cotone che si esportano, e successive modificazioni;

Visto l'art. 13 delle disposizioni preliminari alla tariffa generale dei dazi doganali, approvata col R. decreto-legge 9 giugno 1921, numero 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54, che ha modificato il regime doganale del cotone in bioccoli o in massa, greggio, e dei cascami di cotone;

Sentito il Comitato di cui al R. decreto 18 dicembre 1913, n. 1453, successivamente modificato,

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — La aliquote di ristituzione del dazio di confine sul cotone greggio impiegato nella fabbricazione di prodotti ammessi a godere di tale beneficio quando si esportano, sono stabilite a decorrere dal 1° marzo 1936, nelle seguenti misure:

— Ovatte e cardati di cotone e cotone idrofilo . L. 195 per q.le
— Filati . . . . » 215 » »
— Tessuti . . . . » 218 » »

Art. 2. — Ai fini della restituzione del dazio di confine, nulla è innovato alle disposizioni vigenti per quanto riguarda la determinazione della quantità di cotone contenuto nei prodotti che si esportano nè la classificazione di essi per quanto riguarda l'applicazione delle aliquote.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1936 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° maggio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 372, foglio 4. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 aprile 1936-XIV, n. 706.

Agevolazioni fiscali allo spirito di vino distillato entro il 31 dicembre 1936 e destinato alla preparazione del cognac.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico di leggi 8 luglio 1924 riguardante l'imposta di fabbricazione sugli spiriti;

Visto il R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1406, convertito nella legge 1° maggio 1930, n. 469;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta, per alleviare la crisi vinicola, di accordare agevolezze all'alcool di vino destinato all'industria del cognac;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Allo spirito, ricavato dalla distillazione del vino entro il 31 dicembre 1936 e destinato alla preparazione del cognac, sotto l'osservanza delle norme prescritte dal presente decreto, è accordato l'abbuono dell'imposta gravante nella misura del 40 per cento alla fine del 1° quadriennio di giacenza, dell'8 per cento per ogni anno di giacenza successivo sino al compimento dell'8°, e del 7 per cento per ogni anno successivo fino al compimento del 12°.

Art. 2. — Lo spirito di vino, di cui al precedene articolo, deve essere immesso in apposito magazzino e in recipienti di legno quercia, di qualsiasi capacità e senza alcun rivestimento o verniciatura interna od esterna.

Esso deve inoltre avere una gradazione alcoolica non superiore a gradi 65, comunque ottenuta.

Art. 3. — Prima che sia decorso un quadriennio dalla introduzione dello spirito nel magazzino di invecchiamento, non è consentita la estrazione se non per il consumo col pagamento della imposta ad aliquota intera ovvero per esportazione all'estero. Compiuto il quadriennio di giacenza, sulle quantità di cognac che il depositante voglia estrarre è dovuta l'imposta, ridotta degli abbuoni in ragione degli anni e dei mesi compiuti.

È ammesso il passaggio in cauzione ad altro magazzino di deposito per cognac, che fruisce il regime di eccezione, previsto dal presente decreto o dal R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1406, convertito nella legge 1° maggio 1930, n. 469.

Art. 4. — Sulle deficienze riscontrate nelle verificazioni periodiche non è dovuta alcuna imposta quando esse non superino il limite del 4 per cento annuo per il 1° quadriennio, del 3 per cento annuo per il 2° quadriennio e del 2 per cento annuo per il 3°.

Sulla parte delle deficienze, riscontrate nelle anzidette verificazioni e riferibili al primo quadriennio, che superi il limite del 4 per cento annuo, è dovuto il pagamento della imposta ad aliquota intera. Sulla parte invece delle deficienze riferibili al secondo e al terzo quadriennio, che superi rispettivamente le misure del 3 per cento e del 2 per cento annuo, è dovuto il pagamento della imposta in base alla aliquota, che risulterà applicabile alla data dell'accertamento delle deficienze stesse, per effetto della deduzione degli abbuoni previsti dall'art. 1.

Le percentuali, di cui ai precedenti commi, devono essere calcolate sulle quantità riscontrate nell'inventario eseguito al principio di ciascun quadriennio.

Art. 5. — Il pagamento della imposta dovuta sulle deficienze, riscontrate ai sensi dell'articolo precedente, deve effettuarsi entro 30 giorni dall'accertamento delle deficienze medesime. Trascorso il detto termine si rende applicabile una indennità di mora nella misura del 4 per cento.

Art. 6. — Per quanto non è previsto nel presente decreto sono applicabili le disposizioni del regolamento generale d'imposta sugli spiriti.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a dettare ogni altra norma per l'applicazione del presente decreto.

Art. 7. — Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° maggio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 372, foglio 5. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 aprile 1936-XIV, n. 707.

Istituzione di elenchi autorizzati dei produttori e dei commercianti di marmi, dei graniti e delle pietre ornamentali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Considerata la necessità urgente ed assoluta di disciplinare la produzione e il commercio dei marmi, dei graniti e delle pietre ornamentali;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per la grazia e la giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Presso i Consigli provinciali dell'economia corporativa, nelle Provincie in cui se ne verifichi la possibilità e l'utilità, sarà istituito un « Elenco autorizzato degli esercenti l'industria e il commercio dei marmi, dei graniti e delle pietre ornamentali ».

Possono essere costituiti elenchi autorizzati interprovinciali.

Con decreto del Ministro per le corporazioni, su parere della Corporazione delle industrie estrattive, saranno determinate le Provincie nelle quali dovrà essere istituito l'elenco autorizzato.

In caso di elenchi interprovinciali, il decreto suddetto stabilirà anche presso quale Consiglio provinciale dell'economia corporativa l'elenco dovrà essere istituito.

Art. 2. — Soltanto gli iscritti nell'elenco autorizzato possono esercitare l'escavazione, la segatura, la lavorazione e il commercio dei marmi, dei graniti e delle pietre ornamentali.

Art. 3. — Chiunque, sia singolarmente che in società con altri, esercita o intende esercitare l'industria o il commercio dei marmi, dei graniti e delle pietre ornamentali nelle Provincie nelle quali sia istituito l'elenco autorizzato, deve presentare al competente Consiglio provinciale dell'economia corporativa, domanda di iscrizione nell'elenco stesso, corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di iscrizione nel registro delle ditte presso l'Ufficio provinciale dell'economia corporativa, per coloro per i quali tale iscrizione sia obbligatoria;

b) certificato dell'organizzazione sindacale competente da cui risulti che il richiedente ha effettuato la denuncia dell'attività industriale e commerciale e quella dei dipendenti, a termini del R. decreto 1° dicembre 1930, n. 1644, e successive disposizioni;

c) licenza di commercio di cui al R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, per coloro per i quali tale licenza sia obbligatoria;

d) certificato generale del casellario giudiziario, di data non anteriore a tre mesi da quella della domanda di iscrizione;

e) certificato della Cancelleria del Tribunale competente dal quale risulti che la ditta non trovasi in istato di liquidazione o di fallimento;

f) titolo di esercizio della cava, per i produttori;

g) dichiarazione da cui risulti la denominazione eventuale e il domicilio dell'azienda industriale o commerciale;

h) dichiarazione da cui risulti l'ubicazione e l'attuazione della cava o del laboratorio o della segheria.

Art. 4. — Gli esercenti l'industria o il commercio dei marmi, dei graniti e delle pietre ornamentali che fanno uso di un proprio marchio, debbono depositarne la riproduzione presso il competente Consiglio provinciale dell'economia corporativa.

La Commissione di cui all'art. 5 potrà esigere che i suddetti esercenti modifichino o sostituiscano il marchio usato, assegnando a tal fine un termine, e, in caso di inadempienza, potrà rifiutare l'iscrizione di tale marchio.

Art. 5. — Per essere iscritti nell'elenco autorizzato è necessario che gli interessati posseggano i requisiti di adeguata capacità economica e di serietà e moralità commerciale.

Art. 6. — Per ciascuno dei Consigli provinciali dell'economia corporativa, presso i quali saranno istituiti elenchi autorizzati degli esercenti l'industria e il commercio dei marmi, dei graniti e delle pietre ornamentali, verrà costituita con decreto prefettizio una Commissione provinciale o interprovinciale, presieduta da un magistrato di grado non inferiore a giudice di Tribunale e composta da:

un rappresentante del Partito Nazionale Fascista;

rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'industria e del commercio, designati pariteticamente dalle rispettive Confederazioni;

un rappresentante dell'Ente nazionale fascista della cooperazione;

un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli artigiani;

un funzionario dell'Ispettorato corporativo competente;

un funzionario del Distretto minerario competente.

Art. 7. — La Commissione di cui all'art. 6 ha il compito di valutare la capacità economica e la serietà e moralità commerciale del richiedente l'iscrizione o la reiscrizione nell'elenco autorizzato. A tal fine essa ha la facoltà di:

richiedere all'interessato referenze bancarie e commerciali;

indagare se il richiedende abbia in precedenza concordato liquidazioni dei propri impegni e con quali percentuali;

richiedere all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero come pure ai Regi consolati d'Italia nei Paesi nei quali il richiedente esporta, informazioni sulla condotta commerciale del richiedente e in particolare sulla sua osservanza dei contratti a termine;

richiedere all'Associazione sindacale nella quale l'esercente è inquadrato, se al richiedente siano stati inflitti provvedimenti disci-

plinari, specialmente in dipendenza della inosservanza dei contratti collettivi di lavoro;

indagare sulla capacità tecnica del richiedente.

Art. 8. — Non potrà essere consentita la iscrizione o la reiscrizione nell'elenco autorizzato di chi, nel decennio precedente alla domanda di iscrizione, sia stato condannato per bancarotta fraudolenta o per uno dei reati previsti nel titolo VIII, capo 1° e 2°, del Codice penale, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

Il condannato per bancarotta semplice non potrà essere iscritto o reiscritto se non siano trascorsi almeno tre anni dalla condanna, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

Non sarà consentita la iscrizione ai falliti non riabilitati.

Art. 9. — I certificati di cui alla lettera *d*) dell'art. 3 e le indagini di cui all'art. 7 possono riferirsi, quando il richiedente l'iscrizione all'elenco autorizzato sia una società, per le società anonime al presidente, al consigliere delegato o, comunque, alle persone cui è conferita la firma sociale; per le società in accomandita ai soci accomandatari; per le società in nome collettivo e per le società di fatto a tutti i loro componenti; per le società cooperative e loro consorzi al presidente o al direttore tecnico.

Art. 10. — La Commissione di cui all'art. 6 delibera inoltre sulle sanzioni da applicare a coloro che abbiano dato luogo a fatti da cagionare discredito o danno all'attività nazionale, industriale o commerciale, o che abbiano violato le disposizioni sulle assicurazioni sociali e sul lavoro in genere ed i patti di contenuto economico inclusi nei contratti collettivi di lavoro o dei listini obbligatori di vendita.

La Commissione può infliggere:

1° la censura;

2° una penalità fino a un massimo di L. 10.000, da destinare ad un fondo di propaganda per il marmo, i graniti e le pietre ornamentali;

3° la sospensione della iscrizione nell'elenco per un periodo di tempo non superiore ai sei mesi;

4° la radiazione dall'elenco autorizzato.

Tutti i provvedimenti di cui sopra saranno comunicati all'organizzazione sindacale provinciale nella quale è inquadrato l'esercente.

I provvedimenti di cui ai precedenti numeri, quando siano divenuti definitivi, sono pubblicati, a spese dell'esercente che ne è colpito, nel Foglio degli annunzi legali e nell'albo del Consiglio provinciale dell'economia corporativa della Provincia nella quale l'esercente svolge la propria attività.

Art. 11. — Nel caso di condanna dell'iscritto, per reato che non consentirebbe la iscrizione nell'elenco autorizzato, ne è sempre ordinata la radiazione.

La cessazione dall'industria e dal commercio e il fallimento dell'iscritto determinano la radiazione dall'elenco autorizzato. Tuttavia, quando sia autorizzato l'esercizio provvisorio della azienda fallita, il presidente della Commissione provinciale o interprovinciale può concedere la temporanea revoca della radiazione fino al termine dell'esercizio suddetto.

Art. 12. — La domanda di reiscrizione, dopo avvenuta la radiazione deliberata a termine dell'art. 10, non può essere presa in considerazione se non sia trascorso un biennio dalla data della cancellazione.

Art. 13. — Contro le deliberazioni della Commissione che abbia negato la iscrizione o la reiscrizione nell'elenco autorizzato o inflitto i provvedimenti di cui all'art. 10, è ammesso ricorso, entro 15 giorni dalla data della comunicazione all'interessato, alla Commissione centrale di cui all'articolo seguente.

Il ricorso proposto dall'interessato non ha effetto sospensivo. Il presidente della Commissione centrale può però, su istanza del ricorrente, disporre la sospensione della deliberazione della Commissione provinciale o interprovinciale.

La Commissione centrale decide in via definitiva.

Art. 14. — Presso il Ministero delle corporazioni è istituita, con decreto del Ministro per le corporazioni, sentita la Corporazione delle industrie estrattive, una Commissione centrale, presieduta dal Sottosegretario di Stato per le corporazioni e composta da:

un consigliere di Cassazione, designato dal Ministero di grazia e giustizia;

un funzionario per ciascuna delle Direzioni generali dell'industria, del commercio, delle Associazioni professionali e del lavoro, della previdenza e dell'assistenza, del Ministero delle corporazioni;

un funzionario del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e le valute;

un rappresentante del P.N.F.;

rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori della industria e del commercio, designati pariteticamente dalle rispettive Confederazioni;

un rappresentante dell'Ente nazionale fascista della cooperazione;

un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli artigiani.

Art. 15. — Per ciascuna delle Commissioni di cui agli articoli 6 e 14 saranno nominati membri supplenti in numero non superiore a quello dei membri effettivi.

I membri della Commissione provinciale o interprovinciale e di quella centrale durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Essi continuano a far parte delle Commissioni fino a quando non siano sostituiti.

Art. 16. — La Commissione provinciale o interprovinciale e la Commissione centrale deliberano a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno due terzi dei membri.

Art. 17. — Chiunque intraprenda l'industria e il commercio di cui all'art. 2 senza aver ottenuto l'iscrizione nell'elenco autorizzato o continui nell'esercizio industriale o commerciale dopo avvenuta la radiazione dall'elenco stesso, è punito con l'ammenda fino a lire diecimila.

Chiunque continui l'esercizio industriale o commerciale dopo il provvedimento di sospensione è punito con l'ammenda fino a lire cinquemila.

Nei casi di cui ai due comma precedenti il Prefetto della Provincia potrà ordinare anche la chiusura dell'esercizio.

Contro quest'ultimo provvedimento è ammesso ricorso al Ministro per le corporazioni.

Il ricorso ha effetto sospensivo.

Art. 18. — La vigilanza per l'applicazione del presente decreto è esercitata dal Ministero delle corporazioni a mezzo dell'Ispettorato corporativo.

Art. 19. — Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 372, foglio 14. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 marzo 1936-XIV, n. 708.

Particolari facilitazioni circa il pagamento dei premi di assicurazione sulla vita, da parte di mobilitati o richiamati alle armi, mediante delega sugli assegni di pubbliche Amministrazioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento per l'esecuzione del predetto decreto-legge, approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare disposizioni tendenti ad agevolare il personale militare o civile mobilitato nella regolazione delle polizze di assicurazione sulla vita stipulate con l'Istituto nazionale delle assicurazioni e con le Società assicuratrici autorizzate ai sensi del citato R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, che disciplina l'esercizio delle assicurazioni;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per l'interno e per le colonie, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — I premi di assicurazione sulla vita dovuti all'Istituto nazionale delle assicurazioni ed alle Società assicuratrici autorizzate ai sensi del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, sia dai militari che dagli impiegati e salariati di ruolo dello Stato e degli Enti pubblici locali, mobilitati o richiamati alle armi per tempo indeterminato, possono essere versati dagli assicurati anzichè direttamente, a mezzo di trattenute sugli stipendi, salari, paghe ed emolumenti vari di carattere continuativo ad essi dovuti dalle Amministrazioni dalle quali dipendono.

Art. 2. — I contratti di assicurazione, per i quali il pagamento dei premi avvenga a norma del presente decreto sono considerati in vigore a tutti gli effetti anche se i premi, al momento del sinistro, non siano ancora stati introitati dall'Ente assicuratore.

Art. 3. — Gli assicurati che intendano valersi della facoltà di cui all'art. 1 debbono rilasciare all'Amministrazione dalla quale dipendono, delega a trattenere mensilmente sugli emolumenti ad essi spettanti, una somma determinata per ragguaglio al premio periodico, soprapremio ed accessori dovuti agli Enti assicuratori, per polizze di assicurazione sulla vita.

Nel caso in cui il pagamento del premio, soprapremio ed accessori fosse stato pattuito in rate diverse dalla mensile, la rata pattuita sarà trasformata in rate mensili, applicando l'interesse di frazionamento adottato dall'ente assicuratore.

Art. 4. — Le deleghe di cui al precedente articolo, debbono essere rilasciate al nome delle Amministrazioni civili dello Stato, o delle Amministrazioni degli enti pubblici locali, se gli assicurati appartengono al personale di ruolo di tali Amministrazioni, ovvero delle Amministrazioni militari negli altri casi.

La delega deve essere redatta in triplice esemplare e recare il visto e la data di consegna al reparto militare presso il quale presta servizio l'assicurato e quella di arrivo all'Amministrazione del corpo.

Un esemplare dovrà essere immediatamente trasmesso, in piego raccomandato, alla Direzione centrale dell'ente assicuratore, un altro esemplare sarà trattenuto dall'Amministrazione militare se delegata e, insieme col conto personale relativo, dovrà seguire il delegante in ogni suo trasferimento. Ove la delegata non sia l'Amministrazione militare ma una Amministrazione civile, il secondo esemplare sarà trasmesso dall'Amministrazione militare a quella civile. Il terzo esemplare sarà consegnato al delegante.

Art. 5. — Le Amministrazioni di cui all'art. 4 sono tenute verso gli Enti assicuratori, previo il recupero delle somme dovute all'Erario, per qualsiasi causa, ad eseguire senz'altro le trattenute mensili nelle misure indicate nelle deleghe ad esse rilasciate ed a curare, mensilmente, l'invio delle somme ritenute agli Enti medesimi.

Art. 6. — Le Amministrazioni delegate daranno corso alle deleghe rilasciate dal personale dipendente anche quando pervenissero direttamente dall'Ente assicuratore.

Art. 7. — La delega deve essere firmata dall'assicurato e deve contenere:

1° la data;

2° il nome, la paternità e la data di nascita del delegante, il grado militare, e la qualifica nell'eventuale impiego civile;

3° l'indicazione dell'Amministrazione dalla quale riceve lo stipendio o la paga su cui rilascia la delega;

4° l'indicazione dell'Ente assicuratore;

5° le indicazioni relative alla polizza, comprese quelle sull'ammontare del premio periodico, soprapremio ed accessori e sulla rateazione contrattuale (mensile, trimestrale, semestrale);

6° l'esplicita autorizzazione all'Amministrazione delegata ad effettuare sugli emolumenti a lui dovuti una trattenuta mensile pari all'importo di cui al precedente art. 3.

La revoca delle deleghe deve aver luogo mediante dichiarazione dell'assicurato con firma riconosciuta da pubblico ufficiale.

Art. 8. — Anche il pagamento dei premi, soprapremio ed accessori arretrati, ferme restando le condizioni generali di polizza relative alla riattivazione, può essere fatto a mezzo di delega in base alle norme stabilite nel presente decreto.

Il pagamento suddetto può aver luogo sia mediante rateazione mensile del debito arretrato, sia mediante trattenuta, in una sola volta, dell'intero importo dei premi arretrati.

Il consenso dell'Ente assicuratore, eventualmente previsto dalle condizioni generali di polizza, alla riattivazione del contratto è necessario solo quando il pagamento dei premi od accessori sia in arretrato per più di sei mesi.

Art. 9. — L'assicurazione in vigore conserva la sua efficacia anche quando, per un qualsiasi errore, l'ammontare dei premi, soprapremi ed accessori anche arretrati, ritenuti, sia inferiore per non più di un quinto a quello effettivamente dovuto, salvo conguaglio dietro richiesta dell'Ente assicuratore, o comunque appena notato l'errore.

L'importo della delega dovendo essere contenuto nell'importo degli assegni spettanti al delegante, non avranno corso le deleghe per somme superiori a quelle dovute al delegante, tenuto conto dei ricuperi da operarsi a favore dell'Erario. Qualora tali deleghe pervenissero direttamente dagli Enti assicuratori ai sensi dell'art. 6, gli enti stessi dovranno essere immediatamente informati e la delega non sarà produttiva di effetto.

Qualora l'Amministrazione delegata riceva dall'Ente assicuratore rettificazioni, contenute nei limiti dei precedenti comma ai dati contenuti nella delega, vi darà corso avvisandone il delegante.

Art. 10. — L'Amministrazione delegata comunicherà all'Ente assicuratore ogni evento per effetto del quale il delegante cessi di avere diritto agli assegni, sui quali era effettuata la trattenuta, nonchè le variazioni tutte relative alla delega e le eventuali revoche della delega stessa da parte dell'assicurato.

Art. 11. — Le disposizioni del presente decreto possono essere applicate, mediante convenzione tra l'Amministrazione militare e le compagnie assicuratrici, anche alle assicurazioni contro gli infortuni sino a che la copertura del rischio non sia sospesa ai termini delle condizioni generali di polizza relativa alla posizione del militare.

Art. 12. — Le disposizioni del presente decreto, per quanto si riferisce alle deleghe sugli assegni militari, si applicano anche alle deleghe già rilasciate in base alla circolare 634 del 12 agosto 1935, pubblicata nel Giornale militare ufficiale del Ministero della guerra.

Art. 13. — Il presente decreto-legge ha vigore nel Regno e nelle Colonie.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 372, foglio 10. — MANCINI.

REGIO DECRETO 10 aprile 1936-XIV, n. 709.

Approvazione delle convenzioni stipulate in Bologna il 9 settembre 1935-XIII e l'11 novembre 1935-XIV tra quella Regia università ed alcuni Enti locali con le quali si determinano le modalità di costituzione e lo statuto di un Consorzio interprovinciale universitario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Visti gli atti relativi alla costituzione del Consorzio universitario interprovinciale di Bologna e all'approvazione dello statuto;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Sono approvate le annesse convenzioni stipulate in Bologna il 9 settembre 1935-XIII e l'11 novembre 1935-XIV tra quella Regia Università ed alcuni enti locali — con le quali si determinano le modalità di costituzione e lo statuto di un Consorzio interprovinciale universitario, a cui, ai sensi dell'art. 61 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, è riconosciuta personalità giuridica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 371, foglio 133. — MANCINI.

Repertorio n. 87.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

L'anno 1935 (millenovecentotrentacinque) XIII E. F. in questo giorno 9 (nove) settembre, in Bologna, presso la R. Università degli studi, via Zamboni, 33, davanti a me comm. Gildo Borsari del fu Giulio, nato e domiciliato in Bologna, funzionario di Stato, nella mia qualità di direttore amministrativo abilitato alla stipulazione dei contratti in forma pubblica, in virtù ed a' sensi dell'art. 129 del Regolamento generale universitario approvato con R. decreto 4 aprile 1924, II E. F., n. 674 e con decreto rettorale in data 18 febbraio 1929-VII, n. 270, ed alla presenza dei signori:

Gr. uff avv. Mario Sommariva fu Bassano, nato a Tagliacozzo e domiciliato a Bologna;

Pederzini rag. Carlo Alberto fu Antonio, nato a Crevalcore, domiciliato a Medicina;

testimoni noti ed idonei a termini di legge, si sono costituiti i signori:

Ghigi on. prof. gr. uff. Alessandro fu Callisto, nato e domiciliato a Bologna, deputato al Parlamento, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Rettore magnifico della Regia Università degli studi di Bologna;

Dott. comm. Renato Pascucci di fu Raffaele, nato a Macerata, domiciliato a Bologna in qualità di commissario prefettizio del comune di Bologna;

Gr. uff. Umberto Turchi fu Giuseppe da Fabriano Marche, domiciliato a Bologna, in qualità di presidente dell'Amministrazione provinciale di Bologna;

Gr. uff. dott. ing. Adolfo Calzoni fu Annibale, nato e domiciliato a Bologna, in qualità di consigliere vice-presidente della Cassa di risparmio di Bologna;

Col. cav. Francesco Ramponi di Agostino, nato e domiciliato a Bologna, in qualità di consigliere di amministrazione del Credito romagnolo di Bologna;

Sig. Teseo Cacciari fu Cesare Napoleone, nato a Baricella, in qualità di podestà del comune di Baricella;

Ing. Ferruccio Negri di Montenegro di Luigi Oliviero, nato e domiciliato a Bologna, in qualità di commissario prefettizio del comune di Borgo Panigale;

Cav. uff. Dino Bassi di Luigi, nato e domiciliato a Bologna, in qualità di podestà del comune di Budrio;

Ing. Edmondo Mazzanti fu Enrico, nato a Bologna e domiciliato a Casalecchio di Reno, in qualità di podestà del comune di Casalecchio di Reno;

Ten. col. cav. uff. Umberto Vandelli fu Luigi, nato a Medicina e domiciliato a Castenaso, in qualità di podestà del comune di Castenaso;

Gr. uff. Ciro Mazzoni fu Angelo, nato a Siena, domiciliato a Bologna, in qualità di podestà del comune di Crespellano;

Cav. Giuseppe Tonelli fu Domenico, nato e domiciliato a Grizzana, in qualità di podestà del comune di Grizzana;

Comm. rag. Vittorio Amaduzzi fu Medardo, nato a Gaggio Montano, domiciliato a Bologna, quale commissario prefettizio del comune di Medicina;

Rag. cav. Giovanni Pignatti fu Alberto, nato e domiciliato a Bologna, in qualità di podestà del comune di Ozzano Emilia;

Comm. Giovanni Chiusoli fu Giuseppe, nato a S. Lazzaro e domiciliato a Bologna, in qualità di podestà del comune di S. Lazzaro di Savena;

Avv. cav. Ferdinando Garagnani fu Alfredo, nato a Castelfranco E., domiciliato a Bologna, in qualità di podestà del comune di Zola Predosa;

Ing. cav. uff. Carlo Mazzoni di Camillo, nato e domiciliato a Forlì, in qualità di preside dell'Amministrazione provinciale di Forlì;

Rag. cav. Igino Santucci fu Antonio, nato a Massafermana, residente a Imola, quale direttore della Cassa di risparmio di Imola;

Avv. cav. Eugenio Bianchini di Luigi, nato e domiciliato a Rimini, in qualità di vice-podestà del comune di Rimini;

Geom. Mario Versari-Mischi fu Carlo, nato a Meldola, domiciliato a Cesena, in qualità di vice-podestà del comune di Cesena;

persone della cui identità personale sono certo, le quali mi richiedono di ricevere il presente atto.

Detti costituiti nella veste rispettiva suindicata, debitamente autorizzati da deliberazioni prese in conformità di legge, approvate dalla Giunta provinciale amministrativa, o dai rispettivi Consigli di amministrazione, deliberazioni ed approvazioni che, per copie autentiche, si allegano a questo atto ai numeri da 1 a 19, convengono e stipulano quanto segue:

STATUTO

« Art. 1. — È istituito il Consorzio interprovinciale universitario di Bologna per la durata di cinquant'anni.

Art. 2. — Il Consorzio ha per scopo di concorrere al miglioramento degli studi di grado universitario in Bologna con la concessione di contributi per acquisto di materiale scientifico e didattico, per ricerche di particolare interesse, per la eventuale istituzione di nuovi insegnamenti o costituzione di nuovi gabinetti o laboratori, per eventuali assegni personali integrativi e, in genere, per il maggiore incremento degli studi universitari.

Art. 3. — All'atto di costituzione del Consorzio partecipano a questo gli enti indicati nella tabella *A*, che forma parte integrante del presente statuto, per le somme e sotto le condizioni stabilite nelle deliberazioni rispettive.

Art. 4. — Ne faranno parte altresì quegli enti che successivamente si impegnassero a contribuire annualmente per la durata del Consorzio.

Art. 5. — Gli enti che per il loro statuto non possono impegnarsi che per periodi di tempo determinati, saranno pure ammessi a partecipare al Consorzio, ma non potranno essere rappresentati nel Consiglio di amministrazione, qualora per l'ammontare del contributo annuo ne abbiano diritto, se non per il tempo cui sono vincolati.

Art. 6. — I contributi del Consorzio saranno erogati a favore della Regia Università di Bologna, del Regio Istituto superiore di ingegneria, del Regio Istituto superiore di chimica industriale, del Regio Istituto superiore agrario, dell'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali, della biblioteca universitaria e di eventuali altri Istituti di grado universitario che potessero sorgere in avvenire, in aumento alle normali dotazioni del loro bilancio.

Art. 7. — Il Consorzio è retto da un Consiglio di amministrazione costituito:

a) dal rettore della Regia Università di Bologna che di diritto ne è presidente e rappresenta legalmente il Consorzio;

b) dal podestà di Bologna, dal preside dell'Amministrazione provinciale di Bologna, dal presidente del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Bologna e dal consigliere direttore della Cassa di risparmio di Bologna, o da loro delegati;

c) da due rappresentanti degli enti consorziati per ciascuna delle provincie di Forlì e Ravenna, designati dai rispettivi prefetti;

d) da due rappresentanti, designati dal prefetto, dei Comuni della provincia di Bologna facenti parte del Consorzio e da un rappresentante eletto dall'assemblea degli altri enti che versino annualmente un contributo inferiore a L. 50.000;

e) da un rappresentante di ogni altro ente che si impegni di versare annualmente L. 50.000.

Art. 8. — Il Consiglio, nei suoi membri elettivi, si rinnova per intero ogni cinque anni. I suoi componenti scaduti dall'ufficio possono essere rieletti.

Art. 9. — Il Consiglio compila entro l'ottobre il bilancio preventivo per l'anno avvenire e, dopo averlo approvato, lo comunica per notizia agli enti che concorrono al finanziamento del Consorzio e al Ministero della educazione nazionale. Nella compilazione del bilancio, il Consiglio terrà conto delle comunicazioni che saranno tempestivamente fatte dalla Università e dagli altri Istituti superiori, in ordine ad eventuali erogazioni sui rispettivi loro bilanci per taluni degli scopi elencati nell'art. 2 del presente statuto. Nel bilancio deve ogni anno essere iscritto un fondo di riserva.

Art. 10. — Entro il mese di marzo di ogni anno il Consiglio approva il resoconto morale ed economico dell'anno precedente, del quale fa comunicazione identica a quella del bilancio preventivo.

Art. 11. — Il Consiglio si riunisce, oltre che per le due sedute ordinarie indicate negli articoli 9 e 10, ogni qualvolta ciò sia ritenuto necessario dal rettore presidente o venga richiesto dalla metà dei soci componenti. Delibera a maggioranza assoluta di voti con l'intervento di più della metà delle persone che ne fanno parte. A parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 12. — Gli Enti che abbiano già iniziato il versamento delle loro quote prima della legale costituzione del presente Consorzio, saranno tenuti al solo versamento delle quote necessarie a raggiungere le cinquanta annualità previste dall'art. 1 del presente statuto.

Art. 13. — Per la esecuzione del presente statuto è compilato dal Consiglio un regolamento speciale ».

Gli enti, di cui all'art. 3, si impegnano di partecipare (e di fatto dichiarano di intervenire a questo atto a tale effetto) al Consorzio interprovinciale universitario, con le seguenti contribuzioni:

Enti del comune di Bologna:

Il municipio con annue L. 200.000 (duecentomila), per anni cinquanta, da corrispondersi a partire dalla data di reale inizio del Consorzio e con che si debba intendere che il pagamento della prima annualità di contributo è già stato eseguito con il versamento della somma di L. 200.000 effettuato nell'anno 1933.

L'Amministrazione provinciale con annue L. 40.000 (quarantamila) per anni cinquanta, a far tempo dall'esercizio 1935.

La Cassa di risparmio coll'impegno di concorso, limitato all'anno 1936, nella misura del 5 % della quota dell'utile netto del bilancio 1935, erogabile in opere di beneficenza e di pubblica utilità, purchè tale concorso non superi le L. 120.000 (centoventimila).

In tale contributo restano assorbite le erogazioni che la cassa ha finora destinate eventualmente ad Istituti universitari per sovvenzionarne il funzionamento. Ciò con promessa, da parte della Cassa di risparmio stessa, di riprendere in esame l'argomento anno per anno per deliberare sul contributo che sarà possibile assegnare, tenuto conto delle disponibilità per erogazioni in opere di beneficenza e di pubblica utilità.

Il Credito romagnolo con L. 10.000 (diecimila) per l'esercizio 1935, dichiarando inoltre di riprendere favorevolmente in esame, anche per gli anni venturi, l'argomento del contributo al Consorzio interprovinciale universitario, per le eventuali impostazioni da rinnovarsi a carico dei rispettivi esercizi.

Enti della provincia di Bologna:

Il comune di Baricella con annue L. 1158,20 (millecentocinquantotto e cent. venti) per la durata di anni cinquanta, a far tempo dall'esercizio 1935.

Il comune di Borgo Panigale con annue L. 1988,60 (millenovecentottantotto e cent. sessanta), per la durata di anni cinquanta, a far tempo dall'esercizio 1936.

Il comune di Budrio con annue L. 3519,20 (tremilacinquecentodiciannove e cent. venti), per la durata di anni cinquanta, a far tempo dall'esercizio 1935.

Il comune di Casalecchio di Reno con annue L. 1545 (millecinquecentoquarantacinque), per la durata di anni cinquanta, a far tempo dall'esercizio 1935.

Il comune di Castenaso con annue L. 1123,40 (millecentoventitre e cent. 40), per la durata di anni cinquanta, a far tempo dall'esercizio 1934.

Il comune di Crespellano con annue L. 1344 (milletrecentoquarantaquattro), per la durata di anni cinquanta, a far tempo dall'esercizio 1935.

Il comune di Grizzana con annue L. 500 (cinquecento) per la durata di anni cinquanta, a far tempo dall'esercizio 1935.

Il comune di Medicina con annue L. 2876,20 (duemilaottocentosettantasei e cent. 20) per anni cinquanta dal 1934.

Il comune di Ozzano Emilia con L. 1164 (millecentosessantaquattro), per la durata di anni cinquanta, a far tempo dall'esercizio 1934.

Il comune di S. Lazzaro di Savena con annue L. 1000 (mille), per la durata di anni cinquanta, a far tempo dall'esercizio 1935.

Il comune di Zola Predosa per la durata di anni cinquanta, a far tempo dall'esercizio 1936, centesimi venti per ogni abitante, ogni anno. Per la determinazione del numero degli abitanti, sarà tenuto a base il censimento più prossimo passato.

Altri enti:

L'Amministrazione provinciale di Forlì, con L. 10.000 (diecimila), per la durata di anni cinquanta, a far tempo dall'esercizio 1936.

Il municipio di Rimini, con annue L. 5000 (cinquemila), per la durata di anni cinquanta a far tempo dall'esercizio 1936.

Il municipio di Cesena con annue L. 5000 (cinquemila), per la durata di anni cinquanta, a far tempo dall'esercizio 1935.

La Cassa di risparmio di Imola con l'assegnazione di un contributo per il Consorzio interprovinciale universitario, pari ad un ventesimo della somma totale disponibile per la beneficenza, in ogni caso però mai superiore al concorso di L. 5000 (cinquemila), ciò a far tempo dalla prossima convocazione ordinaria della assemblea. Il Consiglio di amministrazione promette di comprendere il contributo, di cui è oggetto la relativa deliberazione, nei prossimi elenchi delle elargizioni da proporsi all'approvazione dell'assemblea dei soci.

E richiesto, io rogante, ho ricevuto il presente atto che ho pubblicato mediante lettura da me datane ai signori costituiti, i quali, in seguito a mia domanda, lo hanno dichiarato pienamente conforme alla loro volontà.

Consta quest'atto di n. otto fogli scritti da persona di mia fiducia, in n. venti intere pagine oltre la ventunesima di n. otto linee e viene qui appresso da tutti firmato.

A richiesta dei costituiti si è omessa le lettura degli allegati.

Il presente contratto viene steso in carta semplice e sarà registrato gratuitamente a' sensi dell'art. 76 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e dell'art. 55 del Testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, perchè fatto nell'interesse dell'Amministrazione universitaria.

Si vuole fare riserva che non potranno partecipare al Consiglio di amministrazione i rappresentanti di quegli enti che ne farebbero parte di diritto ma che non avessero ancora ottenuta l'autorizzazione ad aderire al Consorzio.

I convenuti delegano i signori on. Ghigi, avv. Bianchini e Amaduzzi a controfirmare gli intercalari.

Alessandro Ghigi - Umberto Turchi - Renato Pascucci - Francesco Ramponi - Adolfo Calzoni - Tesco Cacciari - Ferruccio Negri di Montenegro - Dino Bassi - Edmondo Mazzanti - Umberto Vandelli - Ciro Mazzoni - Giuseppe Tonelli - Vittorio Amaduzzi - Giovanni Pignatti - Giovanni Chiusoli - Ferdinando Garagnani - Carlo Mazzoni - Eugenio Bianchini - Mario Versari Mischi - Igino Santucci - Mario Sommariva, *teste* - Carlo Alberto Pederzini, *teste*.

L'ufficiale rogante: GILDO BORSARI.

Segue TABELLA *A* (art. 3 dello statuto).

Enti del comune di Bologna:

Il municipio di Bologna.
L'Amministrazione provinciale.
La Cassa di risparmio.
Il Credito romagnolo.

Enti della provincia di Bologna:

Il comune di Baricella.
Il comune di Borgo Panigale.
Il comune di Budrio.
Il comune di Casalecchio di Reno.
Il comune di Castenaso.
Il comune di Crespellano.
Il comune di Grizzana.
Il comune di Medicina.
Il comune di Ozzano Emilia.
Il comune di S. Lazzaro di Savena.
Il comune di Zola Predosa.

Altri enti:

L'Amministrazione provinciale di Forlì.
Il municipio di Rimini.
Il municipio di Cesena.
La Cassa di risparmio di Imola.

La presente tabella è desunta dal rogito in data 9 settembre 1935-XIII, rogato dal sottoscritto.

Bologna, 9 settembre 1935 - Anno XIII

L'ufficiale rogante: GILDO BORSARI.

(*Si omettono gli allegati*).

Repertorio n. 89.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

L'anno millenovecentotrentacinque (1935) XIV, in questo giorno 21 novembre, in Bologna, presso la Regia Università degli studi, via Zamboni n. 33, davanti a me comm. Gildo Borsari del fu Giulio, nato e domiciliato in Bologna, funzionario di Stato, nella mia qualità di direttore amministrativo abilitato alla stipulazione dei contratti in forma pubblica, in virtù ed ai sensi dell'art. 129 del Regolamento generale universitario approvato con R. decreto 4 aprile 1924-II E. F., n. 674 e con decreto rettorale in data 18 febbraio 1929-VII, n. 270, ed alla presenza dei signori:

Giordani dott. Giuseppe fu Enrico, nato a Massa Carrara e domiciliato a Bologna;

Biffi dott. Pietro fu Alessio, nato a Monza e domiciliato a Bologna;

testimoni noti ed idonei a termine di legge, si sono costituiti i signori:

Ghigi on. prof. gr. uff. Alessandro fu Callisto, nato e domiciliato a Bologna, deputato al Parlamento, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Rettore magnifico della Regia Università degli studi di Bologna;

Rizza dott. Cesare di Giosualdo, nato a Siracusa, domiciliato a Forlì, commissario prefettizio del comune di Forlì;

Cappellini dott. Lino di Guido, nato e domiciliato a Bologna, commissario prefettizio del comune di Marzabotto;

Francesconi dott. Alberto di Alfredo, nato e domiciliato a Bologna, podestà del comune di Calderara di Reno;

Castellari geom. Gino di fu Nicola, nato a Imola e domiciliato a Molinella, podestà del comune di Molinella;

Lenzi cav. uff. Enea fu Augusto, nato a Medicina e domiciliato a Castel S. Pietro Emilia, podestà del comune di Castel S. Pietro dell'Emilia;

Conte gr. uff. dott. Gualtiero Isolani fu Francesco, nato e domiciliato a Bologna, podestà del comune di Minerbio;

Bonora cav. Cesare del fu Albino, nato e domiciliato a Bologna, podestà del comune di San Pietro in Casale;

comparenti di pieno diritto e della cui identità personale io notaio sono certo.

Premesso che, allo scopo di costituire un Consorzio per il mantenimento e l'incremento della Regia Università e degli altri Istituti di istruzione superiore di Bologna, il giorno 9 settembre 1935-XIII presso questo Rettorato, fu stipulato fra l'Università e vari Enti di Bologna e della Regione, a' sensi dell'art. 61 del Testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, l'atto costitutivo del Consorzio interprovinciale universitario;

premesso che alcuni tra gli Enti che aderirono al Consorzio stesso, per ragioni indipendenti dalla loro volontà, il giorno della stipulazione non furono presenti e che con questo atto aggiuntivo si vuole integrare quello del 9 settembre 1935-XIII di cui io ufficiale rogante dò lettura ai comparenti tutti che ne prendono conoscenza approvandolo in ogni sua parte;

tutto ciò premesso e confermato, tutti i su costituiti signori, nella veste rispettiva su indicata, debitamente autorizzati da deli-

berazioni prese in conformità di legge, approvate dalla Giunta provinciale amministrativa, deliberazioni ed approvazioni che, per copie autentiche, si allegano a questo atto ai nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, convengono e stipulano di partecipare al Consorzio interprovinciale universitario approvandone il relativo statuto e contribuendo per la durata di anni cinquanta con la somma a fianco di ognuno segnata:

Municipio di Forlì annue L. 10.000 (diecimila) a far tempo dall'esercizio 1934;

Comune di Calderara di Reno: annue L. 1104.80 (millecentoquattro e cent. ottanta) a far tempo dall'esercizio 1935;

Comune di Castel S. Pietro. annue L. 3000 (tremila) a far tempo dall'esercizio 1935;

Comune di Marzabotto: annue L. 1234.20 (milleduecentotrentaquattro e cent. venti) a far tempo dall'esercizio 1936;

Comune di Minerbio: annue L. 1487.20 (millequattrocentoottantasette e cent. venti) a far tempo dall'esercizio 1935;

Comune di Molinella: annue L. 2487 (duemilaquattrocentoottantasette) a far tempo dall'esercizio 1935;

Comune di S. Pietro in Casale: annue L. 1920.20 (millenovecentoventi e cent. venti) a far tempo dall'esercizio 1935.

Richiesto, io ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto che ho pubblicato mediante lettura da me datane ai signori costituiti i quali, in seguito a mia domanda, lo hanno dichiarato pienamente conforme alla loro volontà.

Il presente atto viene steso in carta semplice e sarà registrato gratuitamente a' sensi dell'art. 76 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 3102, e dell'art. 55 del Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, perchè fatto nell'interesse dell'Amministrazione universitaria.

A richiesta dei costituiti si è omessa la lettura degli allegati.

Consta quest'atto di n. 3 fogli scritti da persona di mia fiducia in n. 6 intere pagine, oltre la settima di n. 21 linee, e viene qui appresso da tutti firmato e sottoscritto in segno di approvazione ed accettazione.

Alessandro Ghigi - dott. Cesare Rizza, commiss. prefettizio di Forlì - Dino Cappellini - Gino Castellari, geom. - Alberto Franceschi - Enea Lenzi - Gualtiero Isolani - Cesare Bonora - Pietro Biffi, *teste* - Giuseppe Giordani, *teste*.

L'ufficiale rogante: GILDO BORSARI.

(Si omettono gli allegati).

REGIO DECRETO 9 marzo 1936-XIV, n. 710.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Cav. Pietro Blanchet » con sede in Gressan, frazione di Aosta.

N. 710. R. decreto 9 marzo 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Cav. Pietro Blanchet » con sede in Gressan, frazione di Aosta, viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 16 marzo 1936-XIV, n. 711.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Chiesa della B. M. Vergine Addolorata, in località Grotta Santa (Siracusa).

N. 711. R. decreto 16 marzo 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Siracusa in data 23 agosto 1935, relativo alla erezione della nuova parrocchia sotto il titolo della B. M. Vergine Addolorata, nella Chiesa omonima in località « Grotta Santa » (Siracusa).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 16 marzo 1936-XIV n. 712.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione « aeque principalis » del Beneficio parrocchiale di S. Vincenzo Martire con quello di S. Maria della Pila, in Pombia (Novara).

N. 712. R. decreto 16 marzo 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Novara, in data 14 ottobre 1935, relativo all'unione « aeque principalis » del Beneficio parrocchiale di S. Vincenzo Martire con quello di Santa Maria della Pila, in Pombia (Novara).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 16 marzo 1936-XIV, n. 713.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di S. Giacomo, in Ruvo di Puglia (Bari).

N. 713. R. decreto 16 marzo 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, vien riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di S. Giacomo in Ruvo di Puglia (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 16 marzo 1936-XIV, n. 714.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di S. Domenico, in Barletta (Bari).

N. 714. R. decreto 16 marzo 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di S. Domenico in Barletta (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1936 - Anno XIV

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 4 aprile 1936-XIV.

Disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti autarchici, parastatali o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti autarchici, parastatali o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del Capo del Governo 18 marzo 1935, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza delle unificazioni UNI;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 1° aprile 1936-XIV;

Decreta:

Art. 1. — Per la produzione, provvista e sostituzione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato, agli Enti autarchici, agli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, nonchè alle aziende annesse o in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni od Enti predetti, alle Società, Ditte, Istituti od Enti comunque sovvenzionati dallo Stato, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:

Tabella UNI 302 - 18 febbraio 1935-XIII: Chiavi di manovra a bocca e ad anello: prospetto dei tipi unificati.

Tabella UNI 303 - 18 febbraio 1935-XIII: Chiavi semplici, serie leggera.

Tabella UNI 304 - 18 febbraio 1935-XIII: Chiavi semplici, serie normale.

Tabella UNI 305 - 18 febbraio 1935-XIII: Chiavi semplici, serie rinforzata.

Tabella UNI 306 - 18 febbraio 1935-XIII: Chiavi semplici ad anello, serie normale.

Tabella UNI 307 - 18 febbraio 1935-XIII: Chiavi semplici ad anello, serie rinforzata.

Tabella UNI 308 - 18 febbraio 1935-XIII: Chiavi doppie, serie leggera.

Tabella UNI 309 - 18 febbraio 1935-XIII: Chiavi doppie, serie leggera suppletiva.

Tabella UNI 310 - 18 febbraio 1935-XIII: Chiavi doppie, serie normale.

Tabella UNI 311 ÷ 313 (fascicolo unico di tre tabelle) - 18 febbraio 1935-XIII: Ingombro minimo per la manovra delle chiavi a bocca.

Art. 2. — Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli altri Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto nell'articolo stesso, decorre, per la produzione e per la provvista dei materiali nuovi, dalla data del presente decreto, e per i materiali già regolamentari dal compimento di un anno dalla data stessa. Pertanto, entro quest'ultimo termine, i progetti ed i disegni dei materiali già regolamentari che si allestiranno o si commetteranno dovranno essere man mano corretti sulla base delle tabelle predette, e le commesse di allestimento dovranno essere uniformate ad esse.

Inoltre, a partire dal compimento di tale anno, le parti di ricambio che verranno allestite od acquistate per sostituzione diretta, op-

pure per reintegro di dotazioni di magazzino, dovranno conformarsi alle tabelle predette, quando ciò non presenti particolare difficoltà nell'impiego.

Art. 3. — Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti cui è devoluta l'osservanza obbligatoria delle precedenti prescrizioni si trovassero nella necessità di impiegare materiali non rispondenti alle prescrizioni del presente decreto, sia per difficoltà tecniche di allestimento o sostituzione, sia per le caratteristiche speciali cui detti materiali devono corrispondere, dovranno darne comunicazione alla Commissione Suprema di difesa.

Art. 4. — Nei contratti di acquisto o conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni ed Enti predetti, dovrà, con esplicito e specifico articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie, ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 5. — Le tabelle sono edite dall'Ente Nazionale per l'Unificazione nell'Industria UNI di Milano (Foro Bonaparte, 16).

Copie autenticate dal bollo della Segreteria generale della Commissione Suprema di difesa sono cedute dallo stesso Ente al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dallo stesso Ente, al prezzo di L. 1 ciascuna.

Art. 6. — E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle per parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, cui all'articolo 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le lavorazioni ad essi occorrenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 4 aprile 1936 - Anno XIV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(1151)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1936-XIV.

Determinazione, per l'anno corrente, del quantitativo di argento greggio in grana di produzione nazionale di cui è consentito l'acquisto col pagamento della tassa di scambio ridotta del 5 %.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 434;

Decreta:

Art. 1. — La vendita dell'argento greggio in grana di produzione nazionale destinato alla preparazione del nitrato d'argento occorrente per la fabbricazione di pellicole per cinematografia e fotografia, lastre di vetro e carte per fotografia effettuata dal produttore alle ditte fabbricanti delle dette pellicole cinematografiche e fotografiche, lastre e carte fotografiche, con il pagamento della tassa di scambio nella misura ridotta del 5 per cento stabilita dall'art. 8 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 434, è concessa per il 1936, entro i limiti del contingente di kg. 15.000.

Ai fini dell'acquisto di cui sopra le ditte fabbricanti precitate devono produrre trimestralmente regolare domanda alla Direzione generale delle tasse, corredata da un certificato del competente Consiglio provinciale dell'economia corporativa attestante che il richiedente esercita l'industria della fabbricazione delle pellicole cinematografiche e fotografiche, lastre di vetro e carte per fotografia.

Nella detta domanda devono essere indicati:

1° il quantitativo dell'argento in grana che l'esercente interessato intende acquistare durante il trimestre;

2° la ditta produttrice di argento in grana presso la quale l'acquisto viene effettuato.

I permessi per l'acquisto col pagamento della tassa di scambio nella misura ridotta del 5 per cento vengono rilasciati dalla Direzione generale delle tasse e determinano il quantitativo di argento in grana, che ciascun richiedente è ammesso ad acquistare durante il trimestre al quale il permesso si riferisce.

Art. 2. — La ditta che produce l'argento greggio in grana e che fornisce detto argento agli stabilimenti in produzione di pellicole per cinematografia e fotografia, di lastre e carte per fotografie, deve tenere un apposito registro « delle vendite agli stabilimenti di produzione di pellicole cinematografiche e fotografiche, di lastre e carte per fotografia » nel quale devono essere registrate in ordine cronologico le singole partite di argento greggio in grana vendute alla ditta ammessa al pagamento della tassa di scambio nella misura ridotta di L. 5 per cento con riferimento degli estremi della fattura.

La fattura, poi, che deve essere assoggettata a tassa nei modi e nei termini prescritti dagli articoli 44 a 52 della legge 28 luglio 1930, n. 1011, deve contenere altresì la dichiarazione che il quantitativo dell'argento in grana venduto è contenuto nei limiti del contingente concesso alla ditta acquirente.

Art. 3. — Gli stabilimenti di produzione di pellicole per cinematografia e fotografia, di lastre e carte per fotografia, che hanno acquistato l'argento in grana pagando la tassa di scambio nella misura ridotta di L. 5 per cento di cui al R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 434, devono tenere un registro di carico e scarico « della produzione del nitrato d'argento ».

In detto registro devono essere indicate nella parte del carico le singole partite d'argento acquistate con riferimento agli estremi della fattura di acquisto e nella parte dello scarico la quantità di nitrato di argento ottenuto colla lavorazione diretta o con intervento di terzi, dalle singole partite d'argento acquistato, nonchè il titolo di argento metallico posto in lavorazione ed il coefficiente di resa in nitrato d'argento.

Tanto il registro « delle vendite agli stabilimenti di produzione di pellicole cinematografiche e fotografiche, lastre di vetro e carte per fotografia » quanto il registro di carico e scarico « della produzione del nitrato d'argento » non può essere messo in uso se prima ciascun foglio non sia stato numerato e vidimato dall'ufficio del registro competente a norma dell'art. 15 della legge 28 luglio 1930, n. 1011.

Art. 4. — Gli stabilimenti produttori di pellicole cinematografiche e fotografiche di lastre e carte per fotografia, che non provvedono direttamente alla trasformazione dell'argento acquistato in nitrato d'argento, ma che affidano tale preparazione ad altre ditte, devono in tal caso, indipendentemente dalle disposizioni di cui al precedente articolo, osservare le norme per le merci in lavorazione di cui agli articoli 13 e seguenti della legge 28 luglio 1930, n. 1011.

Art. 5. — Ai fini del controllo dell'effettivo impiego del nitrato d'argento ricavato direttamente o con lavorazione presso terzi, dall'argento acquistato, gli stabilimenti produttori, di cui ai precedenti articoli, devono altresì tenere un registro di carico e scarico del « consumo del nitrato d'argento » da sottoporsi anch'esso alla preventiva numerazione e vidimazione dell'ufficio del registro competente, a norma dell'art. 15 della legge 28 luglio 1930, n. 1011.

Nel detto registro devono essere nella parte del carico indicate le partite di nitrato d'argento ottenuto dalla lavorazione dell'argento acquistato con riferimento alla corrispondente partita annotata allo scarico del registro della « produzione del nitrato d'argento » e nella parte dello scarico la quantità, il numero e il formato delle pellicole cinematografiche e fotografiche, delle lastre e delle carte per fotografia prodotte, con specificazione della quantità di nitrato d'argento impiegato.

Art. 6. — Con provvedimento insindacabile del Ministro per le finanze potranno essere escluse dal beneficio dell'acquisto dell'argento con tassa di scambio ridotta, le ditte che abbiano comunque adottati mezzi intesi ad impiegare l'argento acquistato ed il nitrato d'argento prodotto, ad usi diversi da quello della fabbricazione delle pellicole cinematografiche, fotografiche, lastre di vetro o carte per fotografia, indipendentemente dal pagamento della differenza di tassa di scambio in meno corrisposta, all'atto dell'acquisto, sull'argento impiegato ad usi diversi da quelli previsti per l'applicazione dell'aliquota ridotta del 5 per cento.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 aprile 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: BIANCHINI.

(1153)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1936-XIV.

Autorizzazione al Monte dei Paschi di Siena a fungere da agenzia della Banca d'Italia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934-XIII che stabilisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazione, e detta norme per il commercio di ogni mezzo che possa servire a pagamenti all'estero;

Vista l'istanza con cui il Monte dei Paschi di Siena chiede di essere autorizzato a fungere da agenzia della Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 10 del decreto sopracitato;

Sentiti il Sottosegretariato di Stato per gli scambi e le valute e la Banca d'Italia;

Decreta:

Il Monte dei Paschi di Siena è autorizzato, a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 1936-XV, a fungere da agenzia della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 10 del decreto Ministeriale 8 dicembre 1934-XIII che stabilisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazione e detta norme per il commercio di ogni mezzo che possa servire a pagamenti all'estero.

Roma, addì 28 aprile 1936 - Anno XIV

Il Ministro: DI REVEL.

(1152)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1935-XIV.
Costituzione del Comitato di direzione della Lotteria automobilistica di Tripoli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE COLONIE

Visti gli articoli 1, 2 del regolamento della Lotteria Automobilistica di Tripoli 12 novembre 1935-XIV, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1935-XIV;

Viste le designazioni delle Amministrazioni ed Enti indicati in detto articolo del loro rappresentante in seno al Comitato di direzione della Lotteria;

Decreta:

Il Comitato di direzione della Lotteria automobilistica di Tripoli, per l'anno 1936, è così costituito:

S. E. l'on. avv. gran croce Bianchini Giuseppe, Sottosegretario di Stato per le finanze, presidente;

S. E. grand'uff. dott. De Rubeis Angelo, capo di gabinetto di S. E. il Ministro per le colonie, membro;

Grand'uff. dott. Del Giudice Luigi, direttore generale Africa Settentrionale presso il Ministero colonie, membro;

Grand'uff. dott. Bruni Giuseppe, Segretario generale della Libia, membro;

Grand'uff. Rampini Michele, capo del Personale e dei Servizi del lotto Ministero finanze, membro;

On. gr. cr. Giovanni Marinelli, in rappresentanza del Partito Nazionale Fascista, membro;

Comm. maggiore Celso Luciano, in rappresentanza del Ministero della stampa e propaganda, membro;

Comm. rag. Ermanno Dadone, in rappresentanza della Ragioneria generale dello Stato, membro;

Comm. Brunelli Claudio, direttore generale dell'Ente turistico e alberghiero della Libia, membro;

Console generale dott. comm. Giannantoni Ottorino, in rappresentanza dell'Automobil Club di Tripoli, membro;

Comm. dott. Alisi Gino, capo dell'Ufficio affari economici e finanziari della Direzione generale dell'Africa Settentrionale presso il Ministero delle colonie, aggregato al Sottocomitato;

Cav. uff. Perugi Giovanni, funzionario dell'Ufficio affari economici e finanziari della Direzione generale dell'Africa Settentrionale presso il Ministero delle colonie, aggregato al Sottocomitato;

Comm. avv. Ferrara Tommaso, direttore capo divisione del Ministero delle finanze, segretario.

Roma, addì 21 dicembre 1935 - Anno XIV

p. *Il Ministro per le colonie*: LESSONA. — *Il Ministro per le finanze*: DI REVEL.

(1132)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1936-XIV.
Disposizioni concernenti l'esercizio della Lotteria automobilistica di Tripoli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE COLONIE

Visto il decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1736, relativo alla revoca della concessione all'Automobil Club di Tripoli di effettuare una Lotteria automobilistica ed alla riorganizzazione della Lotteria stessa;

Visto il regolamento della Lotteria suddetta approvato con decreto interministeriale 12 novembre 1935-XIV;

Decreta:

Gli articoli 1 e 5 del suddetto regolamento restano così modificati:

« Art. 1. — L'esercizio della Lotteria automobilistica di Tripoli è affidato al Ministero delle finanze - Servizi Lotto.

« Uno speciale Comitato è preposto alla direzione della Lotteria e sarà composto:

1° da S. E. il Sottosegretario di Stato per le finanze, presidente;

2° dal direttore generale dell'Africa Settentrionale presso il Ministero delle colonie, membro;

3° dal Segretario generale della Libia, membro;

4° dal capo dell'Ufficio del personale e dei servizi del Lotto del Ministero finanze, membro;

5° da un rappresentante del Partito Nazionale Fascista, membro;

6° da un rappresentante del Ministero della stampa e propaganda, membro;

7° da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato, membro;

8° dal direttore generale dell'Ente turistico e alberghiero della Libia, membro;

9° da un rappresentante dell'Automobil Club di Tripoli, membro.

« Un funzionario della Divisione Lotto presso il Ministero delle finanze eserciterà le funzioni di segretario del Comitato predetto.

« I suddetti componenti del Comitato di direzione saranno nominati con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per le Colonie ».

« Art. 5. — Il prezzo del biglietto è di L. 12.

« È vietata la vendita e la sottoscrizione dei biglietti contro versamento parziale del prezzo, che dovrà essere riscosso per intero, in unico contesto, contro il rilascio del biglietto e dovrà essere versato, dedotto il compenso di L. 2 al venditore, nei termini e modi di cui al successivo art. 9.

« È però in facoltà del Ministro per le finanze di derogare a tale divieto con espressa autorizzazione.

« I biglietti della Lotteria venduti nel Regno sono soggetti alla tassa di bollo di cui all'art. 5 della legge 5 gennaio 1931, n. 35.

« Quelli venduti nelle Colonie e Possedimenti italiani sono soggetti a uguale tassa a favore del bilancio della Libia ».

Roma, addì 21 febbraio 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro per le colonie*: LESSONA. — *Il Ministro per le finanze*: DI REVEL.

(1133)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1936-XIV.
Disposizioni concernenti la vendita dei biglietti della Lotteria automobilistica di Tripoli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE COLONIE

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1736, che affida lo svolgimento della Lotteria di Tripoli all'Amministrazione finanziaria;

Visto l'art. 11 del decreto 12 novembre 1935-XIV, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1935-XIV, con cui fu approvato il regolamento della Lotteria automobilistica di Tripoli per l'anno 1936;

Ritenuta la opportunità e la convenienza di protrarre, per un breve periodo di tempo, la vendita dei biglietti della Lotteria stessa;

Decreta:

Articolo unico. — La vendita dei biglietti della Lotteria automobilistica di Tripoli in tutto il Regno e nella città di Tripoli è prorogata fino alla mezzanotte del 18 aprile 1936-XIV.

Resta fermo al 10 aprile 1936 il termine di chiusura della vendita dei biglietti nelle Colonie e Possedimenti italiani, tranne per quanto riguarda la città di Tripoli, con facoltà dei rispettivi Governi di fissare la chiusura della vendita anche per una data anteriore al 10 aprile 1936.

Il presente decreto sarà sottoposto alla formalità della registrazione alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 marzo 1936 - Anno XIV

Il Ministro per le colonie: MUSSOLINI. — *Il Ministro per le finanze*: DI REVEL.

(1134)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1936-XIV.
Nomina del funzionario incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei numeri dei biglietti della Lotteria automobilistica di Tripoli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1736, convertito in legge con legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 310, relativo alla revoca della concessione all'Automobil Club di Tripoli di effettuare una Lotteria automobilistica ed alla riorganizzazione della Lotteria stessa;

Visto il decreto interministeriale 12 novembre 1935-XIII, dei Ministri per le finanze e per le colonie, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1935-XIII, con cui è stato approvato il regolamento per l'organizzazione e lo svolgimento della Lotteria suddetta;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina di un funzionario del Ministero delle finanze (Servizi Lotto), che dovrà redigere i verbali delle operazioni di estrazione, di cui agli articoli 13, 15 e 16 del su citato regolamento;

Decreta:

Articolo unico. — Il capo sezione del Ministero delle finanze cav. uff. dott. Domenico Gallo è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei numeri dei biglietti e dei nomi dei corridori, a sensi e per gli effetti di cui agli articoli 13, 15 e 16 del regolamento sulla Lotteria e agli articoli 95 e 96 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

In caso di impedimento del detto funzionario è delegato il 1° segretario del Ministero delle finanze dott. Leopoldo Moschetto.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione dalla Corte dei conti.

Roma, addì 13 aprile 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: BIANCHINI.

(1135)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1936-XIV.
Disposizioni concernenti la vendita dei biglietti della Lotteria automobilistica di Tripoli in alcuni più importanti centri del Regno.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il suo decreto del 12 novembre 1935-XIV, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1935, con cui fu approvato il regolamento sulla Lotteria automobilistica di Tripoli;
Visto l'altro suo decreto in data 30 marzo 1936-XIV in corso di registrazione con cui fu disposta la cessazione della vendita dei biglietti della Lotteria alla mezzanotte del 18 aprile corrente;
Ritenuta l'opportunità e la convenienza di protrarre per un breve periodo di tempo e limitatamente ad alcuni più importanti centri del Regno la vendita dei biglietti della Lotteria stessa;

Decreta:

La vendita dei biglietti della Lotteria automobilistica di Tripoli è prorogata fino alla mezzanotte del 25 corrente nelle città di: Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Imperia, Catania, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona, Messina, e fino alla mezzanotte del 5 maggio p. v. nella città di Tripoli.
La vendita dei biglietti sarà effettuata direttamente dall'Amministrazione delle finanze a mezzo delle competenti Intendenze di finanza e per la città di Roma direttamente da questo Ministero.

Roma, addì 16 aprile 1936 - Anno XIV

Il Ministro per le colonie: MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

(1136)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1936-XIV.
Inquadramento sindacale dei proprietari di barche da pesca non azionate da motori e di stazza non superiore alle 10 tonnellate.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti gli atti relativi all'inquadramento sindacale dei pescatori;
Visto l'art. 3, n. 1, del decreto Ministeriale 20 giugno 1934, che attribuisce i proprietari di barche da pesca non azionate da motori e di stazza non superiore alle 10 tonnellate alla Federazione nazionale fascista degli artigiani;
Ritenuta l'utilità di dare unico inquadramento ai proprietari di barche ed agli equipaggi;
Visto il R. decreto 27 novembre 1930, n. 1720, col quale è data facoltà al Ministero delle corporazioni di emanare provvedimenti in materia di inquadramento sindacale delle categorie professionali;

Decreta:

Articolo unico. — I proprietari di barche che esercitano la pesca per conto proprio, sempre che si tratti di barche che non siano azionate da motori ed abbiano una stazza non superiore a 10 tonnellate, sono attribuiti alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria.
È abrogato il n. 1 dell'art. 3 del decreto Ministeriale 20 giugno 1934.
Il presente decreto avrà efficacia dal 1° luglio 1936-XIV, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 aprile 1936 - Anno XIV

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni: MUSSOLINI.

(1137)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1936-XIV.
Inquadramento sindacale dei terraggeri dell'Italia Meridionale ed Insulare.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti gli atti relativi all'inquadramento sindacale della categoria dei terraggeri dell'Italia Meridionale ed Insulare;
Ritenuta la necessità di dettare norme per l'inquadramento sindacale della categoria;
Visto il R. decreto 27 novembre 1930, n. 1720, col quale è data facoltà al Ministero delle corporazioni di emanare provvedimenti in materia di inquadramento sindacale delle categorie professionali;

Decreta:

I terraggeri dell'Italia Meridionale ed Insulare, che coltivano personalmente o con l'aiuto dei familiari, senza ricorrere, in nessun caso, all'impiego di mano d'opera estranea, appezzamenti di terreno avuti in concessione da proprietari o da affittuari per un periodo di tempo non superiore al triennio, sono attribuiti alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura.
Il presente decreto ha efficacia dal 1° gennaio 1936-XIV, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 aprile 1936 - Anno XIV

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni: MUSSOLINI.

(1138)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ha presentato il 1° maggio 1936-XIV alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 23 aprile 1936-XIV, n. 656, con cui vengono determinati i ruoli organici del personale del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute e si dettano le norme per l'inquadramento di tale personale.

(1154)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo di rendita Cons. 3,50 %.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 48.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita cons. 3,50 % (1906) n. 173858 di annue L. 35, intestato a Basario Mario fu Giuseppe ved. di Antonio Del Signore, domiciliato a Milano.
Essendo tale certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, 29 novembre 1935 - Anno XIV

Il direttore generale: CIARROCCA.

(7582)

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo del prestito redimibile 3,50 per cento.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 104.

Con domanda in data 6 febbraio u. s., Wild Alessandro di Enrico, domiciliato a Torino, ha chiesto il tramutamento al portatore della partita del prestito Redimibile 3,50 per cento n. 274528, di L. 443,000, capitale nominale, a lui intestata e vincolata alle condizioni di cui al testamento pubblico 18 marzo 1929 di Wild Enrico fu Luigi.
Poichè a tergo del relativo certificato d'iscrizione esiste una dichiarazione di tramutamento, con delega pel ritiro dei nuovi titoli a favore di Mazzocchi Evasio fu Alessandro, scritta interamente su abrasione e autenticata il 18 gennaio 1936 dall'agente di cambio Musso di Torino, in analogia all'art. 36 del vigente regolamento generale sul debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute regolari opposizioni, l'Amministrazione darà corso senz'altro alla domanda suddetta.

Roma, addì 4 aprile 1936 - Anno XIV

Il direttore generale: CIARROCCA.

(951)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*) **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 26.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Consolidato 5 %	221136	4500 —	*Mazzocca* Concetta fu Raffaele, moglie di *Imparato Emanuele*, domt. a New York.	*Mazzoccoli* Concetta fu Raffaele, moglie di *Imperati Emmanuele*, domt. a New York
3,50 % Redimibile (1934)	83913	210 —	Mortalò Carmela, Stella, *Concetta* e Michele di Matteo, minori sotto la p. p. del padre, domt. a Cerignola (Foggia).	Mortalò Carmela, Stella, *Maria Concetta* e Michele di Matteo, minori, ecc., come contro.
»	287932	245 —	Vender Elide di Pietro, domt. a Parma, con usuf. vital a Pini Amelia fu Francesco, domt. a Parma.	Vender Elide di Pietro, *minore sotto la p. p. del padre*, domt. a Parma; con usufr. vital. come contro.
»	342658	14 —	Barone Giuseppina, Antonio e Concettina fu Alfredo, minori sotto la p. p. della madre Siano *Antonietta* fu Cosimo, ved. Barone, domt. a Capriglia di Pellezzano (Salerno); con usufr. a Siano *Antonietta* fu Cosimo, ved. di Barone Antonio, domt. a Capriglia di Pellezzano (Salerno).	Barone Elisa, Giuseppina, Antonio e Concettina fu Alfredo, minori sotto la p. p. della madre Siano *Maria-Antonia* fu Cosimo, ved. Barone, domt. come contro. Con usufr. a Siano *Maria-Antonia* fu *Cosimo*, vedova di Barone *Alfredo* domt. come contro.
»	338371 342657	38,50 84 —	Barone Elisa, Giuseppina, Antonio e Concettina fu Alfredo, minori sotto la p. p della madre Siano *Antonietta* fu *Cosmo*, ved. Barone, domt. a Capriglia di Pellezzano (Salerno).	Barone Elisa, Giuseppina, Antonio e Concettina fu Alfredo, minori sotto la p. p. della madre Siano *Maria-Antonia* fu *Cosimo* vedova, ecc., come contro.
»	152716	87,50	Barone Concettina fu Alfredo, nubile, domt. a Capriglia di Pellezzano (Salerno).	Barone Concettina fu Alfredo, *minore sotto la p. p. della madre Siano Maria-Antonia* fu *Cosimo*, vedova Barone, domt. come contro.
»	121642	70 —	Corte Giuseppa fu Giuseppe, moglie a Casciola *Antonino*, domt a Gibellina (Trapani).	Corte Giuseppa fu Giuseppe, moglie di Casciola *Andrea* fu *Antonio*, domt. come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	654070	731,50	Levi-Gattinara Lelio fu Salvatore; con usufr. ad Aghemo *Adele* fu Giacomo, domt. a Vercelli.	Intestata come contro, con usufr. ad Aghemo *Adelaide* fu Giacomo, domt. a Vercelli.
3,50 % Redimibile (1934)	164653	700 —	Lombardi Francesco, Ida e Pietro fu Filippo, minori sotto la *p. p. della madre Massara* Rachele fu Ignazio, domt. a Cosenza.	Lombardi Francesco, Ida e Pietro fu Filippo, *minori i primi due sotto la p. p. ed il terzo sotto la tutela legale della madre Massaro* Rachele, domt. come contro.
»	67107	17,50	Franceschini Vittorino fu *Francesco*, minore, sotto la p. p. della madre Scartabellati Giovanna fu Luigi, vedova di Franceschini *Francesco*, domt. a Crema (Cremona).	Franceschini Vittorino fu *Edoardo-Francesco*, minore sotto la p. p della madre Scartabellati Giovanna fu Luigi, ved. di Franceschini *Edoardo-Francesco*, domt. a Crema (Cremona).
»	84857	190 —	Querci della Rovere Aldo, *Bianco* e *Carlo* fu Guidobaldo, minori sotto la p p. della madre Ida Sartorelli, ved. Querci della Rovere, domt. a Venezia; con usufrutto a Sartorelli Ida.	Querci della Rovere Aldo, *Bianca e Carla* fu Guidobaldo, minori. ecc., e con usufrutto come contro.
»	128813	42 —	Giordanino Ninta di Antonio, moglie di Voglino Ernesto, domt. ad Agliano (Alessandria) vincolata.	Giordanino Ninfa di Antonio, moglie di Voglino *Giuseppe-Felice-Ernesto* domt come contro, vincolata
» »	185520 185406	122,50 122,50	*Ricono* Fanny } *Ricono* Laura } fu Antonio, minori sotto la p. p. della madre Marra Maddalena fu Giovanni, ved. *Ricono*, domt. ad Alice Superiore (Torino).	*Riccono* Fanny } *Riccono* Laura } fu Antonio, minori sotto la p. p. della madre Marra Maddalena fu Giovanni, ved. di *Riccono Antonio*, domt. come contro.
»	329438	42 —	Lazzaroni *Teodoro-Andrea* fu Domenico, domt. a Gallarate (Milano), vincolata.	Lazzaroni *Andrea-Teodoro* fu Domenico, domt. come contro, vincolata.
»	35157	350 —	*Imarino* Nicolina di Francesco, moglie di Macaluso Francesco di Calogero, domt. a New York.	*Fucarino* Nicolina di Francesco, moglie, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	596558	175 —	Vigne o Vigna Pietro di Giovanni Pietro, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Villar Pellice (Torino); con usufr. vital. a Vigne o Vigna Giovanni Pietro fu *Pietro* e Talmon Luigia fu Stefano, domt. come sopra.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Vigne o Vigna Giovanni-Pietro fu *Giovanni-Pietro*, ecc., come contro.
3,50 % Redimibile (1934)	491144	210 —	Gavio *Alessandro* fu Alessandro, minore sotto la p. p. della madre Arri Noirde di Angelo, ved. Gavio, domt. a Voghera (Pavia).	Gavio *Sandra* fu Alessandro, minore, ecc., come contro.
»	70007	262,50	Bianchi Teodolinda fu *Giovanni*, minore sotto la tutela di Coffetti Giulio, domt. a Milano.	Bianchi Teodolinda fu *Felice*, minore, ecc., come contro.
Prestito Nazion. 4,50 %	12283 12284 12285 12286	22,50 4,50 4,50 4,50	Dufour Maria-Laura fu *Alessandro*, nubile, interdetta sotto la tutela del fratello Lorenzo, domt. a Villeneuve (Torino).	Dufour Maria Laura fu *Giuseppe Alessandro*, nubile, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	199990 220621 247776 303909	297,50 91 — 140 — 210 —	Cortese Francesco, Leopoldo e Giorgina di *Emanuele-Alfredo*, minori sotto la p. p. del padre e nascituri dal detto Cortese *Emanuele-Alfredo* fu Francesco e *Rizzo Clelia* di Benedetto, coniugi, domt. a Dego (Genova), con usufr. vital. ai coniugi Cortese *Emanuele-Alfredo* fu Francesco e *Rizzo Clelia* di Benedetto, domt. a Dego (Genova).	Cortese Francesco, Leopoldo e Giorgina di *Angelo-Emanuele-Alfredo*, minori sotto la p. p. del padre e nascituri dal detto Cortese *Angelo-Emanuele-Alfredo* fu Francesco e *Risso Maria-Clelia-Agnese* di Benedetto, coniugi, domt come contro, con usufr. vitalizio ai coniugi Cortese *Angelo-Emanuele-Alfredo* fu Francesco e *Risso-Maria-Clelia-Agnese* di Benedetto, domt. a Dego (Genova).
»	671078	311,50	Brizzolara *Giulia* fu Giuseppe, ved. di Biggini Giacomo, domt. a Roma.	Brizzolara *Maria-Giulia* fu Giuseppe, ved., ecc. come contro.
3,50 % Redimibile (1934)	449872	493,50	Bentivoglio *Silvio* fu Angelo, minore sotto la p. p. della madre Persanti Maria, ved. Bentivoglio, domt. a Roma.	Bentivoglio *Livia* fu Angelo, minore, ecc , come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	297605	35 —	Coda Anna fu Melchiorre, minore sotto la p. p. della madre Gilardino *Modesta* fu Francesco, ved. Coda, domt. a Cossila (Novara), con usufrutto vitalizio a Gilardino *Modesta* fu Francesco, ved. di Coda Melchiorre domt a Cossila (Novara).	Coda Anna fu Melchiorre, minore sotto la p. p. della madre Gilardino *Giovanna-Modesta* fu Francesco, vedova di Coda, domt. a Cossila (Novara), con usufr. vital a Gilardino *Giovanna-Modesta* fu Francesco, ved., ecc., come contro.

(1006) Roma addì 11 aprile 1936 Anno XIV. *Il direttore generale*: CIARROCCA

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI BENEVENTO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO

Visti i verbali delle sedute tenute dalla Commissione giudicatrice del concorso a nove posti di medico condotto nella provincia di Benevento nominata con decreto Ministeriale 15 gennaio c. a.;
Vista la graduatoria formata dalla Commissione stessa e ritenuta la regolarità delle operazioni svolte;
Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria seguente dei candidati al concorso per nove posti a medico condotto in questa Provincia formata dalla Commissione giudicatrice del concorso stesso:

1° Giampaolo dott. Rocco fu Antonio, con voti 16,04/50;
2° Buttà dott. Gaetano di Giuseppe, con voti 12,91/50;
3° Pacifico dott. Vincenzo fu Raffaele, con voti 12,60/50;
4° Ricci dott. Giuseppe fu Biagio, con voti 12,54/50;
5° Cardona dott. Andrea fu Geremia, con voti 12,50/50;
6° D'Abruzzo dott. Luigi di Alfonso, con voti 12,20/50;
7° Del Vecchio dott. Luigi fu Francesco, con voti 11,95/50;
8° Frascone dott. Nicola fu Tommaso, con voti 11,66/50;
9° Fiorentino dott. Pietro di Domenico, con voti 11,50/50;
10° Caterini dott. Antonio fu Rocco, con voti 11,45/50;
11° Finelli dott. Giuseppe di Matteo, con voti 11,37/50;
12° Perfetto dott. Renato di Carmine, con voti 10,85/50;
13° Inglese dott. Raffaele di Pietro, con voti 10,29/50;
14° Gagliardi dott. Francesco di Raffaele, con voti 10,20/50;
15° Miranda dott. Cosimo di Emilio, con voti 10/50;
16° De Masi dott. Berengario di Domenico, con voti 9,60/50;
17° D'Onofrio dott. Salvatore fu Giovanni, con voti 9,29/50;
18° Vaccaro dott. Carmine di Pietro, con voti 9,27/50;
19° Falanga dott. Domenico di Francesco, con voti 9,25/50;
20° Zuccolalà dott. Vincenzo di Andrea, con voti 8,95/50;
21° Iarossi dott. Luigi fu Gennaro, con voti 8,91/50;
22° Iadanza dott. Mario di Pasquale, con voti 8,85/50;
23° Ciampo dott. Nicola fu Ercole, con voti 8,83/50;
24° Scetta dott. Gennaro fu Gaetano, con voti 8,77/50;
25° Forni dott. Aurelio fu Nicola, con voti 8,64/50;
26° Pannone dott. Giuseppe di Pasquale, con voti 8,54/50;
27° Lomaglio dott. Filippo fu Alessandro, con voti 8,33/50;
28° De Nuptiis dott. Alfonso di Tommaso, con voti 7,70/50;
29° Del Vecchio dott. Felice di Giuseppe, con voti 7,62/50;
30° Cerracchio dott. Roberto di Pasquale con voti 7,48/50;
31° Pedicini dott. Pietro di Giuseppe, con voti 7,29/50;
32° Buono dott. Luigi fu Antonio, con voti 7,20/50.

Il presente decreto insieme a quello successivo con cui si provvederà alla dichiarazione dei candidati per ciascun posto messo a concorso sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e sarà pubblicato per otto giorni successivi all'albo pretorio di questa Prefettura ed in quello dei comuni di Airola e Bucciano, Benevento, Campoli M. T. Montesarchio, Pietrelcina, S. Bartolomeo in Galdo, Telese, Castelpoto e Piana di Caiazzo.

Benevento, addì 16 marzo 1936 - Anno XIV

Il prefetto: PALMERI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO

Visto il proprio decreto pari numero e data con cui è stata approvata la graduatoria dei concorrenti per le nove condotte mediche messe a concorso in questa Provincia, formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso stesso nominata con decreto Ministeriale 15 gennaio c. a.;
Considerato che vennero poste a concorso le seguenti condotte:

1. Consorzio Airola-Bucciano, con sede in Airola;
2. Benevento - Terza condotta con sede nel capoluogo;
3. Campoli Monte Taburno - Condotta unica;
4. Calstelpoto - Condotta unica;
5. Montesarchio - Condotta unica;
6. Pietrelcina - Condotta unica;
7. S. Bartolomeo in Galdo - Seconda condotta;
8. Telese - Condotta unica;
9. Piana di Caiazzo - Condotta unica;

Viste le domande presentate dai candidati al concorso e l'ordine di preferenza indicato da ciascuno di essi della sede per la quale intendevano concorrere;
Considerato che il sig. Del Vecchio dott. Luigi fu Francesco settimo in graduatoria ha indicato nella domanda di concorrere per la sola condotta di Benevento per la quale deve essere dichiarato vincitore altro candidato che lo ha preceduto in graduatoria;
Considerato che il sig. Frascone dott. Nicola ottavo in graduatoria ha indicato nella domanda di concorrere per la condotta di Benevento e Pietrelcina per le quali devono essere dichiarati vincitori altri candidati che lo precedono in graduatoria;
Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati al concorso per posti di medico condotto nella provincia di Benevento sono dichiarati vincitori dei posti per le sedi che qui di seguito si indicano dopo il nome di ciascuno di essi:

1° Giampaolo dott. Rocco fu Antonio, Montesarchio;
2° Buttà dott. Gaetano di Giuseppe, Telese;
3° Pacifico dott. Vincenzo fu Raffaele, Benevento;
4° Ricci dott. Giuseppe fu Biagio, S. Bartolomeo in Galdo;
5° Cardona dott. Andrea fu Geremia, Pietrelcina;
6° D'Abruzzo dott. Luigi di Alfonso, Consorzio Airola-Bucciano;
7° Fiorentino dott. Pietro di Domenico, Campoli M.T.;
8° Caterini dott. Antonio fu Rocco, Castelpoto;
9° Finelli dott. Giuseppe di Matteo, Piana di Caiazzo.

Il presente decreto insieme a quello precedente con cui è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso bandito, sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e sarà pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questa Prefettura e dei comuni di Airola e Bucciano, Benevento, Campoli del Monte Taburno, Montesarchio, Pietrelcina, San Bartolomeo in Galdo, Telese, Castelpoto e Piana di Caiazzo.

Benevento, addì 16 marzo 1936 - Anno XIV

Il prefetto: PALMERI.

(1150)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*   SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.